



LEGAMBIENTE

L'italia in fumo

Le aree percorse dal fuoco e gli incendi del patrimonio naturale
I fattori di rischio e le proposte di Legambiente

I numeri delle Forze dell'Ordine del Rapporto Ecomafie 2026

Le analisi dei dati satellitari EFFIS II di Copernicus

2026

INDICE

PREMESSA -LA CRISI CLIMATICA ACCELERA: PERCHÉ NEL 2026 NON HA PIÙ SENSO PARLARE DI “EMERGENZA” ESTIVA MA DI VULNERABILITÀ STRUTTURALE DEL TERRITORIO	3
1 Norme e ruoli nella gestione degli incendi boschivi	4
1.1 Le competenze statali e regionali nella lotta attiva agli incendi boschivi	5
1.2 Le competenze dei Comuni nella lotta agli incendi boschivi	5
1.3 Disposizioni AIB per le aree naturali protette	7
La Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.....	8
2. IL QUADRO DEGLI INCENDI IN ITALIA: ANALISI STRUTTURALE E TENDENZE EMERGENZIALI	15
2.1 Il bilancio consolidato dell'anno 2025	15
2.2 L'impatto provinciale e la capillarità sul territorio	17
2.3 La variabile ecologica: l'indice di boscosità	21
2.4 Natura ferita: l'impatto sui territori protetti e il contesto normativo	21
2.5 Dal picco emergenziale all'illusione statistica: il bilancio parziale del 2026	23
2.6 Focus territoriale e criticità sui siti protetti nel 2026	25
2.7 un primo bilancio della stagione 2026: consolidamento dei dati satellitari EFFIS/Copernicus e correlazione con le anomalie dell'indice di pericolo FWI	27
2.8 Dati sul catasto delle aree percorse dal fuoco	30
3. Le Cause: oltre il clima, tra antropizzazione e illegalità	32
3.1 Il fattore umano e l'abbandono: dolo, colpa e l'effetto “bomba di combustibile” (continuità del carico vegetale e stress idrico delle foreste)	32
4. I DATI DEL RAPPORTO ECOMAFIE 2026 SULLE ILLEGALITÀ LEGATE AGLI INCENDI IN ITALIA (A CURA DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ DI LEGAMBIENTE)	34
5. BUONE PRATICHE	38
6. LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE	41

A cura dell'Osservatorio per il Capitale naturale - Ufficio Biodiversità di Legambiente

F. Barbera, C. Braschi, C. Buonfrate, G. De Castro, L. Gallerano, A. Nicoletti, S. Raimondi

Con il contributo di:

Osservatorio Ambientale e Legalità di Legambiente;

Giovanni Romano, Legambiente Somma Vesuviana;

Giuseppe Giugliano e Pasquale Raia, Legambiente Mimmo beneventano.

Bibliografia

Foreste in Comune (2026), realizzato da PEFC Italia in collaborazione con UNCEM, Legambiente, SinFor e Caire, per i dati statistici relativi ai territori comunali (quali copertura forestale, indice di boscosità e parametri correlati)

Ecosistemi terrestri ed incendi in Italia: Anno 02025 (ISPRA- Rapporti CSA n.01-2026)

COM (2026) - Bruxelles 25/3/2026 sulla gestione integrata del rischio incendi boschivi,

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni

Foto copertina Antonio Priston

Premessa

La crisi climatica accelera: perché nel 2026 non ha più senso parlare di “emergenza” estiva ma di vulnerabilità strutturale del territorio

I dati contenuti negli ultimi aggiornamenti ISPRA e le evidenze raccolte da Legambiente nel corso dell'ultimo anno descrivono con nettezza un passaggio d'epoca: in Italia gli incendi boschivi non possono più essere letti come episodi straordinari, concentrati in poche settimane estive, ma come la manifestazione ricorrente di una fragilità territoriale ormai strutturale.

Continuare a definirli “emergenze” significa usare una categoria sempre meno aderente alla realtà, perché richiama un evento eccezionale, temporaneo e imprevedibile, mentre oggi ci troviamo di fronte a un rischio sistemico, amplificato dalla crisi climatica e aggravato da ritardi cronici nella prevenzione¹.

Già nel dossier del 2025 Legambiente aveva segnalato l'accelerazione del fenomeno e la crescita delle superfici percorse dal fuoco, mostrando come il confine tra stagione ordinaria ed evento estremo stesse progressivamente saltando. I dati più recenti confermano questa traiettoria: nel 2025 il fuoco ha percorso 96.517 ettari pari a 135.178 campi da calcio, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, e il monitoraggio del 2026 ha registrato aree bruciate già nei primi mesi dell'anno, a dimostrazione che la pressione sugli ecosistemi e sui territori non può più essere considerata una parentesi estiva.

Questa vulnerabilità strutturale nasce dall'intreccio di tre fattori.

Il primo è la crisi climatica, che con l'aumento delle temperature, la siccità prolungata e l'inaridimento della vegetazione trasforma boschi, aree rurali e margini urbani in un serbatoio di combustibile sempre più esposto all'innescio e alla propagazione del fuoco.

Il secondo è l'abbandono delle aree rurali interne e montane, dove la rarefazione del presidio umano e la mancanza di una gestione attiva e sostenibile del territorio e del patrimonio forestale favoriscono l'accumulo di biomassa e la continuità tra aree naturali e insediamenti, aumentando il rischio e i danni potenziali¹.

Il terzo fattore è l'insufficienza delle politiche pubbliche di prevenzione. Troppo spesso l'azione istituzionale continua a concentrarsi sulla risposta all'evento, in particolare sul dispositivo di spegnimento, invece di investire con continuità nella pianificazione, nella manutenzione del territorio, nella selvicoltura preventiva, nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati ambientali collegati agli incendi. È una strategia sbilanciata, che rincorre il fuoco anziché ridurne strutturalmente le condizioni di possibilità¹.

Per questo, nel 2026, parlare ancora di “emergenza incendi” rischia di diventare una formula rassicurante ma fuorviante. L'emergenza deresponsabilizza, perché suggerisce fatalità, imprevedibilità e temporaneità; la vulnerabilità strutturale, al contrario, chiama in causa con precisione le cause profonde del problema: crisi climatica, consumo di suolo, abbandono del territorio e degrado degli ecosistemi, frammentazione delle competenze istituzionali, ritardi nella prevenzione e insufficiente capacità di adattamento.

La sfida che l'Italia ha di fronte non si vince solo aumentando i mezzi per lo spegnimento o contando i focolai a posteriori. Si vince riconoscendo che gli incendi sono oggi uno degli indicatori più evidenti della fragilità ecologica e amministrativa del Paese e che la risposta deve essere prima di tutto territoriale, preventiva e climatica.

Per questo diventa indispensabile passare dalla logica del soccorso a quella della cura: cura dei boschi, delle aree interne, del mosaico agroforestale, della legalità ambientale e della capacità delle istituzioni di pianificare, prevenire e adattare i territori a una crisi che non è più futura, ma già pienamente in corso.

¹ https://commission.europa.eu/news-and-media/news/modernising-our-approach-tackling-rising-wildfire-threat-2026-03-25_it

1 NORME E RUOLI NELLA GESTIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l'incendio boschivo viene definito “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

La gestione degli incendi boschivi in Italia è regolata da un complesso quadro normativo e da politiche che definiscono responsabilità e strategie. La legislazione nazionale è basata sulla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i., la Legge-quadro in materia di incendi boschivi, che ne costituisce il fondamento normativo. I suoi articoli definiscono i pilastri del contrasto agli incendi boschivi: previsione, prevenzione e lotta attiva, identificando nel patrimonio boschivo nazionale e un bene insostituibile per la qualità della vita delle attuali e future generazioni.

Nel 2021, in risposta ai gravi incendi boschivi estivi, l'Italia ha emanato il Decreto-Legge n. 120/2021, poi convertito nella Legge n. 155/2021, che mira a potenziare la previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi attraverso diverse misure. Tra queste la definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, il rafforzamento del coordinamento tra le diverse componenti statali coinvolte nella gestione degli incendi, lo stanziamento di fondi per l'acquisto di nuove attrezzature, l'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per il reato di incendio boschivo inclusa l'introduzione della confisca dei beni derivanti da tali reati, la trasparenza dei dati assegnando dal 1° aprile 2022 ai Carabinieri Forestali la responsabilità dell'archiviazione e della pubblicazione dei dati sulle aree colpite dagli incendi, resi disponibili sul nuovo Geoportale Incendi Boschivi.

Annualmente il Ministro delegato per la Protezione Civile emana le disposizioni per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo per la stagione estiva, per il 2026, il periodo individuato è dal 15 giugno al 15 ottobre con disposizioni pubblicate sulla G.U. dell'11/06/2026 n.133 accompagnate anche da Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti.



© Lorenzo De Lisio

1.1 Le competenze statali e regionali nella lotta attiva agli incendi boschivi

La Legge 353/2000 suddivide le competenze tra le Regioni, a cui spetta la pianificazione e la lotta attiva da terra (spegnimento e coordinamento), e lo Stato, che tramite la Protezione Civile interviene con la flotta aerea nazionale in caso di roghi di grandi dimensioni.

Le Regioni hanno la competenza primaria per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e a loro spetta elaborare ed attuare i Piani regionali AIB aggiornati ogni anno (art. 3 Legge 353/2000) e redatti sulla base di linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile (G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48). I Piani regionali AIB sono strumenti operativi essenziali, contengono un'analisi delle caratteristiche del territorio, la zonizzazione del rischio, la definizione delle aree di base con riferimento alle classi di rischio, il sistema di previsione degli incendi e le azioni di prevenzione diretta e indiretta. Includono inoltre la descrizione del sistema operativo antincendi boschivi, le procedure operative di intervento e la gestione dei mezzi aerei. Il Piano regionale AIB integra anche i Piani AIB predisposti dai Parchi Nazionali e dalle Riserve Naturali Statali. Tramite le proprie Sale Operative Unificate (SOUP) le Regioni coordinano squadre di terra, volontari della Protezione Civile e mezzi aerei regionali. Le attività di prevenzione ricadono sotto la competenza delle Regioni che si occupa di tale settore coinvolgendo i soggetti titolari dell'effettiva esecuzione degli interventi, come ad esempio i Comuni per la pulizia dei bordi delle strade comunali.

Il ruolo delle istituzioni statali è cruciale per l'implementazione delle strategie AIB.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha il ruolo di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi, il monitoraggio quotidiano delle condizioni di suscettibilità all'innescio e alla propagazione, e il supporto alla flotta aerea antincendio dello Stato attraverso il COAU - Centro Operativo Aereo Unificato, attivo nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno.

I Vigili del Fuoco intervengono su tutto il territorio nazionale per lo spegnimento degli incendi, con priorità per quelli che minacciano abitazioni, strutture e infrastrutture. Esprimono la figura del DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordina le forze in campo e può richiedere l'invio dei mezzi aerei nazionali.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale (CUFAA), è responsabile della raccolta dati attraverso i Fascicoli Eventi Incendi (FEI), dell'analisi statistica e dell'applicazione della legge, e sono responsabili delle indagini volte ad accertare le cause del rogo e perseguire i reati di incendio boschivo (anche di natura colposa), l'archiviazione e la pubblicazione dei dati sulle aree colpite dagli incendi.

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) fornisce report annuali e statistiche dettagliate sulle aree bruciate, monitora gli impatti e utilizza osservazioni satellitari per la raccolta dati, supportando le politiche di ripristino e conservazione degli ecosistemi.

1.2 Le competenze dei Comuni nella lotta agli incendi boschivi

I Comuni hanno il compito di allertare la popolazione, attuare i piani di protezione civile comunali e segnalare le prime emergenze, e mantenere aggiornato il catasto delle aree percorse dal fuoco. La legge 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo l'obbligo da parte dei Comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate. Per le aree interessate da incendio sono previsti vincoli temporali severi per tutelare l'ambiente, impedire la speculazione edilizia e favorire la rigenerazione naturale, in particolare i divieti includono:

- 10 anni di Inedificabilità: è vietato realizzare nuovi edifici, strutture e infrastrutture civili o produttive. Questo divieto è valido anche se i Comuni non hanno ancora aggiornato il Catasto ufficiale degli incendi;

- 10 anni di divieto di Caccia e Pascolo: per consentire al suolo e alla vegetazione di riprendersi senza subire ulteriore pressione, non è consentito cacciare né far pascolare gli animali;
- 15 anni di Vincolo di Destinazione: l'area non può avere una destinazione d'uso diversa rispetto a quella preesistente all'incendio. Inoltre, in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni, deve essere espressamente richiamato questo vincolo, pena la nullità dell'atto. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
- 5 anni di stop ai rimboschimenti: non è possibile svolgere attività di rimboschimento o ingegneria ambientale finanziati con fondi pubblici (salvo deroghe specifiche).

Altre normative rilevanti includono la Legge 4 agosto 1984, n. 424, che ha inasprito le sanzioni amministrative, e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (nota come "Legge Galasso"), che impone un vincolo paesaggistico su tutti i territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco. Un divieto fondamentale per contrastare la speculazione edilizia è l'assoluto divieto di edificare sui suoli boschivi percorsi dal fuoco, come sancito dall'Art. 2, comma 51, della Legge n. 662/1996. Il Codice penale prevede specifiche sanzioni per chi cagiona incendi, sia dolosamente (Art. 423, 423-bis) che per colpa (Art. 449), con aggravanti in caso di danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Le violazioni di tali norme sono severamente punite anche sul piano penale, con l'arresto e l'ordine di demolizione di eventuali opere abusive.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti. Per l'apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dal CUFAA e contenuti nella banca dati SIAN dov'è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio.

Le Regioni esercitano funzioni di controllo sull'attività dei Comuni in materia di redazione e aggiornamento del Catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2, L. 353/2000, e art. 3 DL 120/120, convertito dalla L. 155/2021). Il Catasto Incendi ha un ruolo centrale e vincolante e rappresenta l'unico strumento ufficiale per la certificazione delle aree percorse dal fuoco, necessario per l'applicazione delle restrizioni previste in termini di utilizzo del suolo.

In tale contesto, le Regioni supportano, su richiesta, i Comuni nella redazione e aggiornamento del Catasto, fornendo indicazioni metodologiche e requisiti tecnici minimi da adottare gli elaborati, che viene realizzato utilizzando i dati forniti dal CUFAA basati su rilievi GPS delle superfici incendiate, aerofotogrammetrie e specifica classificazione del danno subito dalla copertura vegetale.

I Comuni, in base alla normativa vigente, sono tenuti a:

- aggiornare annualmente la cartografia delle aree percorse dal fuoco e conseguentemente gli strumenti urbanistici;
- aggiornare con cadenza almeno triennale, e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni del rischio incendi di interfaccia e le relative fasce di rispetto (art. 1, comma 4, lett. b, L.R. n. 51/2017), da integrare nella pianificazione di emergenza comunale, come previsto dal Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile (OPCM n. 3606/2007).

Il Piano Comunale di Protezione Civile redatto ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n° 3606 DEL 18/08/2007 costituisce strumento indispensabile per il raggiungimento

della messa in sicurezza delle zone antropizzate con la finalità della tutela della incolumità e la salvaguardia dei beni. Detto Piano, da aggiornare annualmente, dovrà seguire le disposizioni contenute nelle leggi regionali, ed i sindaci dovranno emanare, a seconda dell'andamento climatico, e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno apposite ordinanze che facciano obbligo ai soggetti interessati di attuare le misure di difesa passiva prevedendo altresì delle sanzioni amministrative per gli inadempienti.

1.3 Disposizioni AIB per le aree naturali protette

La necessità di diversificare la pianificazione AIB nelle aree protette nazionali da quella del rimanente territorio è stata sottolineata dal legislatore con l'art. 8, comma 2 della Legge 353/2000 che prevede la predisposizione di un apposito Piano per le aree protette statali (Parchi nazionali e le Riserve naturali dello Stato) e, all'art. 8, comma 1, prevede che il Piano regionale AIB comprenda un'apposita sezione dedicata alle aree protette nazionali.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è incaricato dell'aggiornamento annuale dei Piani antincendio boschivo nelle aree protette in conformità con le linee guida di pianificazione emanate dallo stesso nel 2018.

La Legge 353/2000 stabilisce chiaramente che l'approccio più adeguato alla conservazione del patrimonio boschivo sia quello sistemico, proposto dall'ecologia del paesaggio, ponendo l'accento sulla promozione e sull'incentivazione delle attività di previsione e prevenzione anziché sulla sola fase emergenziale dello spegnimento, ovvero la cosiddetta lotta attiva. In questo quadro, gli Enti gestori delle aree protette nazionali sono tenuti a redigere e applicare un proprio Piano pluriennale AIB che si integri e si coordini con quello regionale, recependo le linee guida della pianificazione locale per calarle nel proprio ambito territoriale e attenendosi a specifiche direttive tecnico-scientifiche dettate dalla propria specificità naturalistica.

In realtà, nella pratica, la fase di redazione del Piano AIB di un'area protetta non riesce a coordinarsi pienamente con la programmazione regionale a causa di sostanziali divergenze sia temporali che di finalità. Da un lato, infatti, vi è uno sfasamento cronologico, poiché i piani AIB dei Parchi hanno una validità quinquennale mentre quelli regionali durano generalmente un triennio per seguire la tempistica della programmazione finanziaria. Dall'altro, i due strumenti perseguono scopi differenti: il Piano AIB regionale si configura come un vero e proprio Piano di Protezione Civile incentrato su logiche di intervento rapido e sul dispiegamento di risorse limitate alla durata dell'emergenza. Questa impostazione puramente emergenziale genera, nei territori protetti, una grave carenza di formazione e di esercitazioni sul campo in tempo di pace, determinando al contempo un'insufficiente o errata programmazione degli interventi preventivi idraulico-forestali nel periodo autunnale e invernale, che dovrebbero invece essere sistematicamente eseguiti dalle Comunità Montane o dagli Enti delegati.

Il Piano antincendi boschivi dell'area naturale protetta statale, elaborato dall'ente gestore, diventa immediatamente operativo dal punto di vista della validità temporale non appena viene adottato con apposito atto e trasmesso al Ministero, anche se non ha ancora ricevuto l'intesa della Regione competente. Pertanto, lo stesso strumento — pur essendo soggetto a eventuali modifiche e integrazioni nel corso dell'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente — non può essere inserito sin da subito nella sezione speciale del Piano AIB regionale.

L'intero processo istruttorio e il conseguente ottenimento dell'intesa con la Regione si concludono, nella migliore delle ipotesi, solo in seguito al via libera del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dei Carabinieri e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF). Questo passaggio finale permette l'inserimento definitivo del Piano AIB dell'area protetta all'interno dell'omologo piano regionale, formalizzando l'approvazione definitiva del piano dell'area protetta con decreto ministeriale e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GURI).

La Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
Art. 1 (Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché attività di formazione, informazione e educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previa opportuna intesa.

Art. 2 Definizioni

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

((1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta))

Art. 3 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 Agosto 1997, n. 281](#), di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
- b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- c-bis) le aree trattate ***((con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis))***;
- d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
- f) le azioni e gli inadempimenti agli obblighi ***((, che possono determinare))*** anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) ***((nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale))***;
- g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio

((anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale));

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4 (Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali.

((ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#))), inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente **((definite con apposite linee-guida predisposte))** dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo.

3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

((2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti dall'articolo 6 del testo unico di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#).

2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o degli habitat di interesse conservazionistico)).

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5 (Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6 (Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#), l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'[articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#).

Art. 7 Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2-bis.** La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'[articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:
 - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
 - b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
 - c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
 - d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni ***((stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,))*** compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8 (Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 9 Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi ***((...))*** del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Art. 10 Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri

soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)).

Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **((euro 45))** e non superiore a **((euro 90))** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **((euro 300))** e non superiore a **((euro 600))**. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'[articolo 423-bis, primo comma, del codice penale](#).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'[articolo 20, primo comma, lettera c\), della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), **((l'inottemperanza ai quali))** può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000))**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art. 11 (Modifiche al [codice penale](#))

1. Dopo l'[articolo 423 del codice penale](#) è inserito il seguente: "Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'[articolo 424, primo comma, del codice penale](#), dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: "al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis".

3. All'[articolo 424, secondo comma, del codice penale](#) le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'[articolo 424 del codice penale](#), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del [codice penale](#), le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'[articolo 425 del codice penale](#), il numero 5) è abrogato.

7. All'[articolo 449, primo comma, del codice penale](#), dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: "al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis".

Art. 12 Disposizioni finanziarie

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'[articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

((7))AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera z)) che "Tutti i riferimenti alla [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...]

z) l'[articolo 5 della legge n. 225 del 1992](#), citato nell'[articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353](#), deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto".

Art. 13 (Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la [legge 1° marzo 1975, n. 47](#), recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 agosto 1982, n. 547](#), recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



© Antonio Priston

2. IL QUADRO DEGLI INCENDI IN ITALIA: ANALISI STRUTTURALE E TENDENZE EMERGENZIALI

2.1 Il bilancio consolidato dell'anno 2025

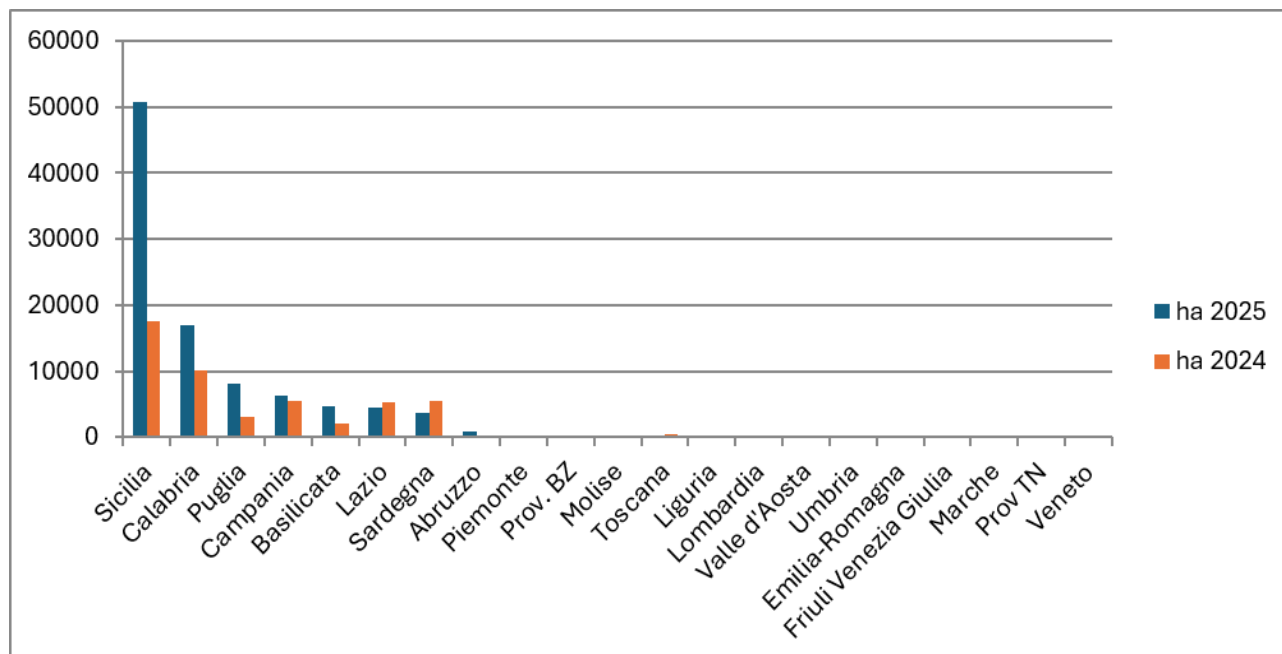
Nel 2025 in Italia sono bruciati 96.517 ettari di territorio, un dato drammatico che sfiora il raddoppio rispetto ai 50.525 ettari registrati nel 2024 (pari all'estensione di circa 135.178 campi di calcio). Gli incendi hanno interessato 16 regioni e la provincia di Bolzano, mentre Friuli-Venezia Giulia, Marche, Veneto e la provincia di Trento non hanno subito roghi.

L'analisi geografica evidenzia come il Mezzogiorno sia rimasto la macroregione più colpita sia per numero, sia per intensità degli eventi. In Sicilia i danni sono stati circa il triplo dell'anno precedente, mentre in Basilicata e in Abruzzo la superficie percorsa dal fuoco ha ampiamente superato il doppio dei valori del 2024. La proliferazione dei roghi in quasi tutte le realtà meridionali riflette una vulnerabilità cronica del territorio, che solleva interrogativi sull'efficacia delle attività di prevenzione e presidio. In questo contesto, le uniche eccezioni in controtendenza sono rappresentate dal Lazio e dalla Sardegna, che hanno registrato un significativo decremento delle superfici colpite. Dal punto di vista della frequenza, su 1.895 eventi totali a livello nazionale, la quota maggiore si è concentrata in Sicilia (654 eventi), Calabria (603) e Campania (194).

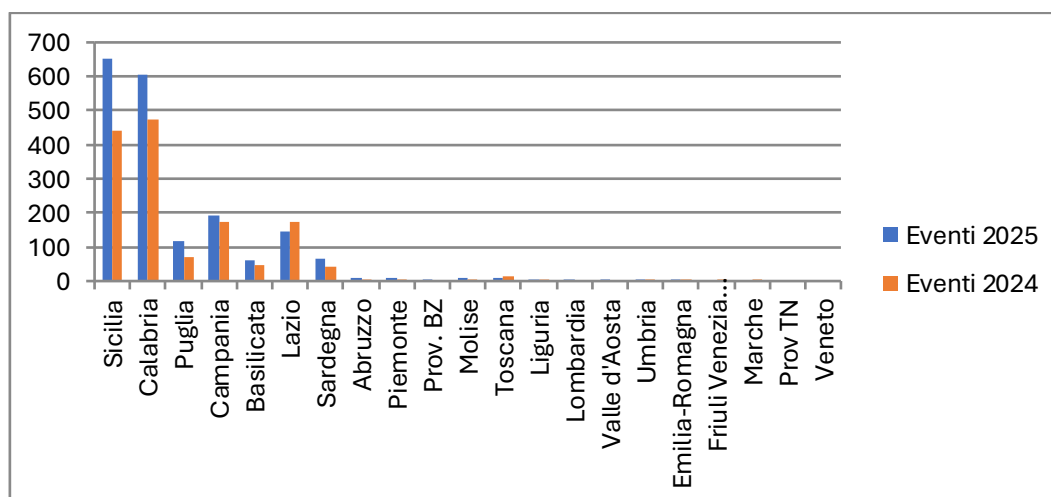
SUPERFICI BRUCIATE IN ITALIA PER REGIONI

Regione	ha 2025	ha 2024	Eventi 2025	Eventi 2024
Sicilia	50,690	17,547	654	443
Calabria	16,971	10,135	603	476
Campania	6,198	5,401	194	175
Puglia	8,038	3,077	119	68
Basilicata	4,612	1,962	63	47
Lazio	4,545	5,248	144	172
Sardegna	3,682	5,523	65	41
Abruzzo	764	263	11	5
Piemonte	236	81	7	2
Provincia di Bolzano	216	0	3	0
Molise	188	152	7	3
Toscana	136	506	11	12
Liguria	111	72	5	5
Lombardia	62	0	5	0
Valle d'Aosta	52	0	1	0
Umbria	15	138	2	3
Emilia-Romagna	1	125	1	1
Friuli-Venezia Giulia	0	254	0	2
Marche	0	41	0	3
Provincia di Trento	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0
	96,517	50,525	1,895	1,458

Dati EFFIS elaborati da Legambiente



Questo quadro delinea una vera e propria criticità strutturale. A fronte di un incremento del numero di eventi pari a circa il 30%, la superficie devastata è quasi raddoppiata, dimostrando come i roghi abbiano trovato nel 2025 condizioni meteorologiche ideali per propagarsi rapidamente. La centralità della Sicilia, che da sola registra più della metà degli ettari bruciati a livello nazionale, evidenzia la forte pressione a cui è esposto il territorio e richiede una riflessione profonda sull'efficacia delle prime misure di risposta.



L'andamento rilevato nelle restanti aree del Mezzogiorno – con la Calabria che tallona l'isola per capillarità degli attacchi e i territori di Puglia e Basilicata interessati da una distruzione marcata – conferma l'esigenza di una prevenzione selvicolturale invernale più incisiva. Al contrario, la controtendenza di Lazio e Sardegna dimostra come la tempestività d'intervento e l'efficienza della macchina dei soccorsi possano limitare i danni anche in stagioni sfavorevoli, circoscrivendo gli inneschi prima che si trasformino in grandi incendi. Infine, l'incremento registrato in Abruzzo e i segnali d'allarme provenienti dalle quote montane del Nord (storicamente meno esposte ma colpite da siccità) costringono a ripensare complessivamente le strategie di cura e monitoraggio quotidiano del territorio.

2.2 L'impatto provinciale e la capillarità sul territorio

La scomposizione del dato su scala provinciale conferma la forte polarizzazione dei danni. I primi tre posti della classifica nazionale sono occupati da province siciliane (Agrigento, Caltanissetta e Trapani), seguite da Cosenza, Foggia e Reggio Calabria. Le restanti criticità principali si distribuiscono tra Lazio, Basilicata e Campania.

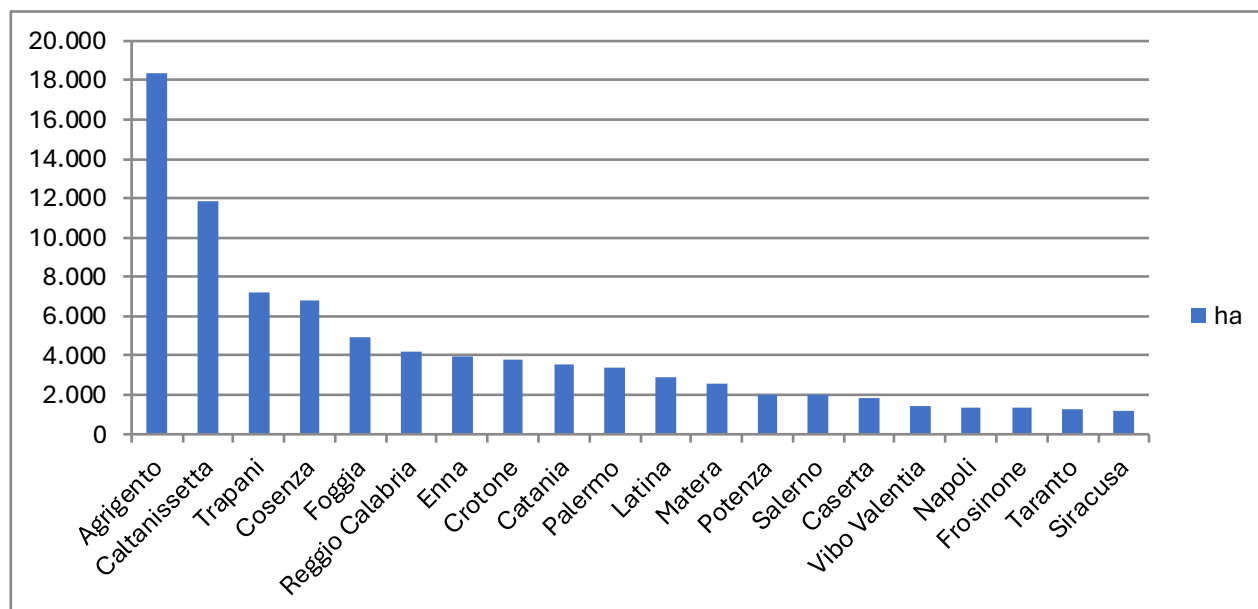
Province con almeno 1000 ha bruciati

Provincia	ha
Agrigento	18,353
Caltanissetta	11,865
Trapani	7,189
Cosenza	6,845
Foggia	4,975
Reggio Calabria	4,204
Enna	3,958
Crotone	3,813
Catania	3,529
Palermo	3,363
Latina	2,929
Matera	2,570
Potenza	2,042
Salerno	1,989
Caserta	1,834
Vibo Valentia	1,415
Napoli	1,391
Frosinone	1,321
Taranto	1,259
Siracusa	1,188
Nuoro	1,027

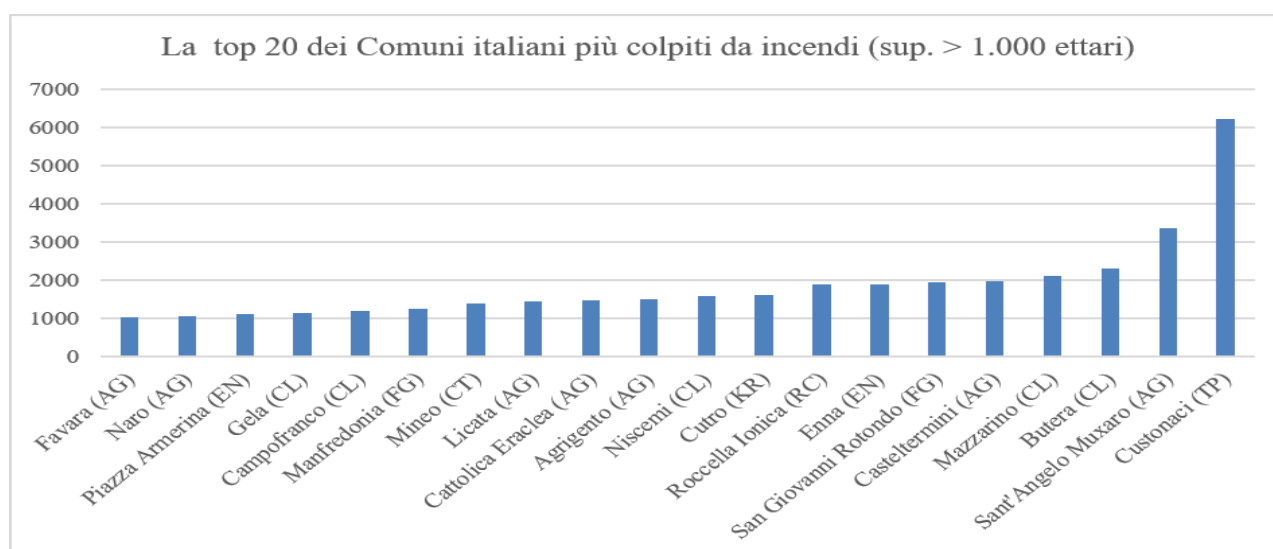
Dati EFFIS elaborati da Legambiente



Foto A. Nicoletti

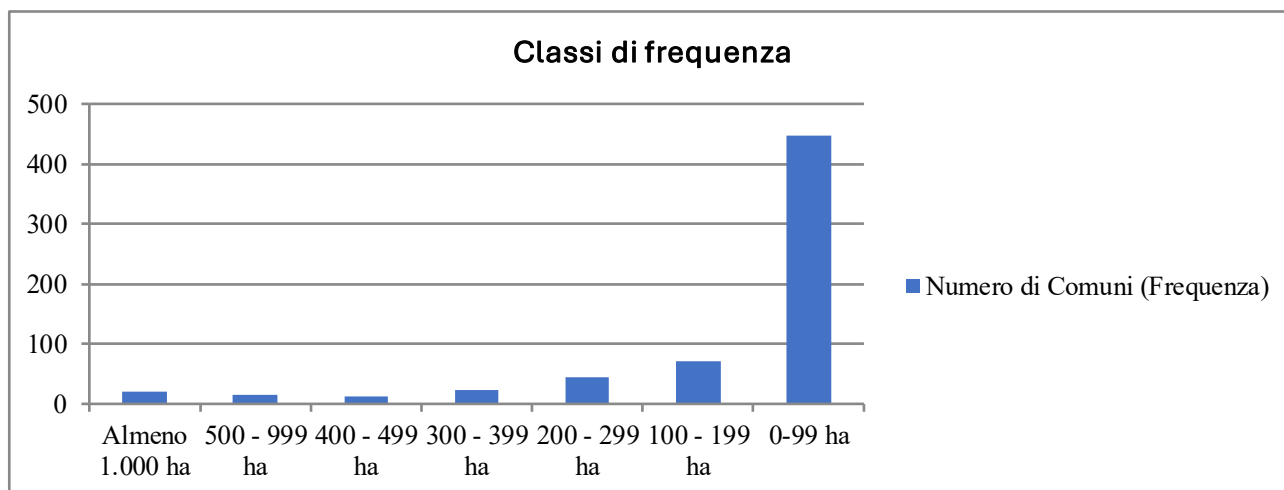


Per comprendere l'effettiva gravità di questa polarizzazione sul territorio, è necessario scendere dal livello provinciale a quello comunale. Il grafico sottostante isola e ordina le situazioni più estreme dell'anno, ovvero i singoli Comuni che hanno superato la soglia critica dei 1.000 ettari di superficie percorsa dal fuoco:



Come si evince chiaramente dalla classifica dei territori più devastati, il fenomeno presenta picchi di eccezionale gravità in contesti specifici. Nel 2025 gli incendi hanno coinvolto complessivamente 637 comuni. Di questi, 20 hanno registrato oltre 1.000 ettari di territorio percorso dal fuoco, di cui ben 16 situati in Sicilia, a testimonianza di una criticità d'intervento locale. Analizzando le restanti fasce di danno per singolo comune si osserva che:

- in 16 comuni sono andati a fuoco tra i 500 e i 999 ettari;
- in 13 comuni tra i 400 e i 499 ettari;
- in 24 comuni tra i 300 e i 399 ettari;
- in 44 comuni tra i 200 e i 299 ettari;
- in 71 comuni tra i 100 e i 199 ettari;
- in 448 comuni tra i 0 e i 99 ettari.



L'analisi di queste classi di frequenza descrive un fenomeno asimmetrico. Da un lato emerge una base estremamente ampia di piccoli eventi, con la stragrande maggioranza dei comuni (448) concentrata nella fascia inferiore ai 99 ettari. Questo dato evidenzia una pressione antropica o criminale diffusa e costante, caratterizzata da continui inneschi sul territorio. Salendo verso le fasce intermedie, il numero di amministrazioni locali colpite diminuisce, identificando quelle situazioni in cui i roghi sono sfuggiti al controllo iniziale, protraendosi per più giorni. Il dato più allarmante si colloca però all'estremità opposta, dove un ristretto gruppo di soli 20 comuni ha subito danni superiori ai 1.000 ettari ciascuno. Questa sproporzione dimostra che, sebbene la gestione ordinaria contenga la maggior parte dei focolai, il sistema manifesta vulnerabilità sistemiche di fronte ad attacchi mirati o a eventi meteorologici estremi, richiedendo una revisione delle strategie di prevenzione e di allocazione delle risorse aeree nei contesti territoriali più complessi. Sotto il profilo demografico, l'impatto degli incendi si concentra prevalentemente sulle realtà locali più piccole. Sono stati 10 i grandi comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti (tra cui Roma, Genova, Catania e Reggio Calabria) a subire incendi, per un totale di 898 ettari. Al contrario, nei 404 piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti (il 63,5% del totale dei comuni colpiti) sono andati persi ben 49.460 ettari. Nei fatti, oltre la metà delle superfici percorse dal fuoco nel 2025 si colloca nei piccolissimi comuni, e l'82% delle amministrazioni interessate ha una popolazione inferiore ai 15.600 abitanti.

Fascia di Popolazione	Numero Comuni	% sul Totale Comuni	Superficie Bruciata (ettari)	% sul Totale Ettari
Grandi comuni (> 100 mila ab.)	10	1,57%	898	0,93%
Comuni medi (25 mila - 99 mila ab.)	59	9,28%	14.836	15,37%
Comuni medio-piccoli (15 mila - 25 mila ab.)	41	6,45%	10.258	10,63%
Piccoli comuni (5 mila - 15 mila ab.)	122	19,18%	21.092	21,85%
Piccolissimi comuni (< 5 mila ab.)	404	63,52%	49.460	51,23%
TOTALE	637	100%	96.517	100%

Un ulteriore dato di rilievo riguarda i 243 comuni (il 38,1% del totale delle amministrazioni colpite) situati all'interno di aree naturali protette nazionali o regionali che hanno subito incendi. Nello specifico, sono 78 i comuni coinvolti appartenenti a 11 Parchi nazionali. Tra le situazioni più critiche si segnalano il Parco del Pollino con 19 comuni interessati, il Cilento con 16 e l'Aspromonte con 15

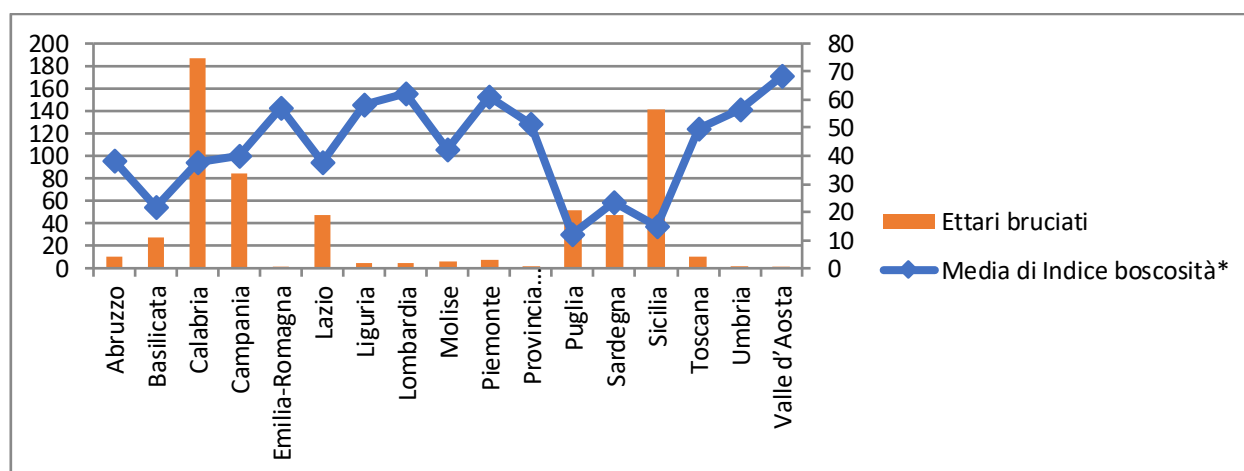
Area Protetta/Parco Nazionale	Numero di Comuni Coinvolti
Totale Comuni in Aree Protette	243 (il 38,1% dei comuni)
Totale Comuni negli undici Parchi Nazionali	78
Parco Nazionale del Pollino	19
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	16
Parco Nazionale dell'Aspromonte	15
Parco Nazionale del Gargano	9
Parco Nazionale della Sila	7
Parco Nazionale del Matese	3
Parco Nazionale dello Stelvio	2
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	2
Parco Nazionale del Vesuvio	2
Parco Nazionale dell'Alta Murgia	2
Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	1



Foto A. Nicoletti

2.3 La variabile ecologica: l'indice di boscosità

L'analisi trova una fondamentale chiave di lettura nell'introduzione dell'indice di boscosità, una variabile ecologica utile a comprendere le ragioni alla base delle diverse intensità dei roghi. Il confronto su scala regionale evidenzia come la presenza di corpi boschivi ampi e continui agisca da serbatoio di combustibile, amplificando il rischio di propagazione incontrollabile in precise condizioni meteorologiche.



Fonte: Rapporto "Foreste in comune" di PEFC

Si osserva un'evidente correlazione nei territori in cui un elevato indice di boscosità si unisce ai picchi di danno più significativi. L'omogeneità del paesaggio forestale, spesso derivante dall'abbandono delle pratiche agricole e pastorali tradizionali, priva il territorio di quelle barriere naturali che storicamente ne frammentavano la continuità. Al contempo, emergono anomalie di grande interesse gestionale: mentre alcune regioni ad alto indice di boscosità registrano livelli contenuti di danno (es. Toscana ed Emilia-Romagna), contesti a boscosità medio-bassa come la Sicilia mostrano livelli di distruzione eccezionali. Ciò dimostra l'intervento di altri fattori cruciali, quali l'elevata infiammabilità delle formazioni vegetali mediterranee, l'inadeguatezza della gestione forestale locale o una pressione dolosa particolarmente mirata. Questo indicatore trasforma la mappa del danno in uno strumento proattivo, confermando che la pianificazione della prevenzione deve fondarsi sulla frammentazione strategica del combustibile e sulla creazione di un mosaico paesaggistico resiliente.

2.4 Natura ferita: l'impatto sui territori protetti e il contesto normativo

Nel 2025 il fuoco ha aggredito direttamente il patrimonio di biodiversità italiano, colpendo sia i comuni inseriti in parchi e riserve sia le aree della Rete Natura 2000. La valutazione delle superfici bruciate evidenzia una criticità strutturale del sistema, aggravata dal ritardo nell'adozione e nell'aggiornamento dei Piani antincendio boschivi (AIB) previsti dalla legge 353/2000 e dalla carenza di una pianificazione territoriale integrata. Nonostante il quadro normativo sia stato ulteriormente rafforzato dal D.L. n. 120/2021 (convertito nella legge n. 155/2021), l'adozione dei Piani AIB nei Parchi nazionali risulta ancora incompleta e disomogenea. In base ai dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la situazione dei 25 Parchi nazionali italiani è la seguente:

- **8 Parchi hanno un Piano AIB vigente** e pienamente adottato (Gran Paradiso; Cinque Terre; Arcipelago Toscano; Gran Sasso e Monti della Laga; Abruzzo, Lazio e Molise; Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Asinara; Arcipelago della Maddalena);

- **9 Parchi hanno un Piano approvato dall'Ente ma con iter non concluso**, poiché in fase di rielaborazione o in attesa dei pareri tecnici del CUFA, del CNVF o dell'intesa regionale (Appennino Tosco-Emiliano; Monti Sibillini; Maiella; Circeo; Vesuvio; Alta Murgia; Pollino; Aspromonte; Isola di Pantelleria);
- **8 Parchi presentano un Piano adottato ma recentemente scaduto**, con il nuovo documento attualmente in elaborazione (Val Grande; Stelvio; Dolomiti Bellunesi; Foreste Casentinesi; Gargano; Appennino Lucano; Sila; Matese).

Questa parziale attuazione degli obblighi di pianificazione si riflette sulla gestione del territorio. Nel 2025 gli incendi hanno percorso complessivamente circa 965,2 km² di territorio italiano. Di questi, una quota significativa si colloca all'interno di aree protette. Le raccomandazioni della Protezione Civile richiamano costantemente Regioni, Enti parco e Comuni alla piena integrazione dei piani AIB nei piani di protezione civile, al censimento delle aree percorse dal fuoco e all'applicazione rigorosa dei vincoli di inedificabilità.

Relativamente alla Rete Natura 2000, la superficie bruciata nel 2025 è stata di 27.210 ettari (pari a 38.109 campi di calcio), incidendo per quasi un terzo della devastazione complessiva nazionale.

Aree Natura 2000

Regione	ha
Sicilia	11,652
Puglia	5,007
Campania	3,230
Calabria	2,831
Lazio	2,780
Sardegna	954
Abruzzo	563
Molise	102
Basilicata	67
Liguria	10
Piemonte	10
Lombardia	3
Toscana	1
TOTALE	27,210

Dati EFFIS elaborati da Legambiente

Anche in questo caso il primato spetta al Sud, guidato dalla Sicilia (11.652 ettari), seguita da Puglia, Campania, Calabria e Lazio. Il fatto che quasi un terzo del danno totale colpisca habitat tutelati a livello europeo comporta gravi conseguenze in termini di perdita di ecosistemi fragili, accelerazione dei processi di desertificazione e distruzione della fauna locale.

Questo scenario assume un significato ancora più critico alla luce del nuovo *Nature Restoration Regulation* dell'Unione Europea, che impone obblighi vincolanti di ripristino degli ecosistemi degradati entro il 2030, accordando priorità proprio alle aree protette e ai siti Natura 2000. Ogni incendio che attraversa questi territori non rappresenta solo un danno immediato, ma determina un arretramento materiale rispetto ai target comunitari di recupero ambientale, aumentandone i costi economici e amministrativi. Per l'Italia – dove una percentuale significativa degli habitat europei versa in uno stato di conservazione sfavorevole – la difesa delle aree protette dagli incendi boschivi diventa la principale cartina di tornasole della credibilità e dell'efficacia delle future politiche nazionali di ripristino ecologico. Ciò impone il passaggio da una tutela puramente passiva

a una gestione attiva del paesaggio, basata sulla riduzione del carico di combustibile, sulla manutenzione del mosaico agro-silvo-pastorale e sul rafforzamento della sorveglianza.

2.5 Dal picco emergenziale all'illusione statistica: il bilancio parziale del 2026

Se il dato nazionale di confronto dei primi mesi dell'anno (periodo dal 1° gennaio al 15 giugno) mostra una lieve contrazione della superficie bruciata complessiva, scesa da 10.599 ettari nel 2025 a 9.545 ettari nel 2026, l'analisi geografica rivela come si tratti in realtà di un'illusione ottica. Questa riduzione apparente è interamente dovuta al parziale miglioramento della Sicilia, reduce dal suo anno più drammatico, affiancata dalle sole Puglia e Sardegna. Al contrario, tutte le altre regioni registrano un marcato incremento sia del numero di inneschi sia delle superfici distrutte, delineando uno scenario preoccupante in vista dell'avvio della stagione estiva critica.

Superfici bruciate in Italia per regioni dal 1° gennaio al 15 giugno

Regione	ha 2026	ha 2025	Eventi 2026	Eventi 2025
Sicilia	4,769	6,783	175	130
Calabria	1,543	1,423	156	120
Puglia	367	871	30	26
Campania	715	216	42	35
Basilicata	25	14	5	2
Lazio	131	111	11	7
Sardegna	270	777	8	8
Abruzzo	21	5	1	1
Piemonte	355	23	7	3
Prov. BZ	0	216	0	3
Prov. TN	0	0	0	0
Marche				
Molise	22	1	1	1
Toscana	660	0	7	0
Liguria	386	97	10	3
Lombardia	111	62	9	5
Valle d'Aosta	6	0	1	0
Umbria	24	0	2	0
Emilia-Romagna	125	0	2	0
Friuli-Venezia Giulia	13	0	1	0
Veneto	2	0	1	0
	9,545	10,599	469	344

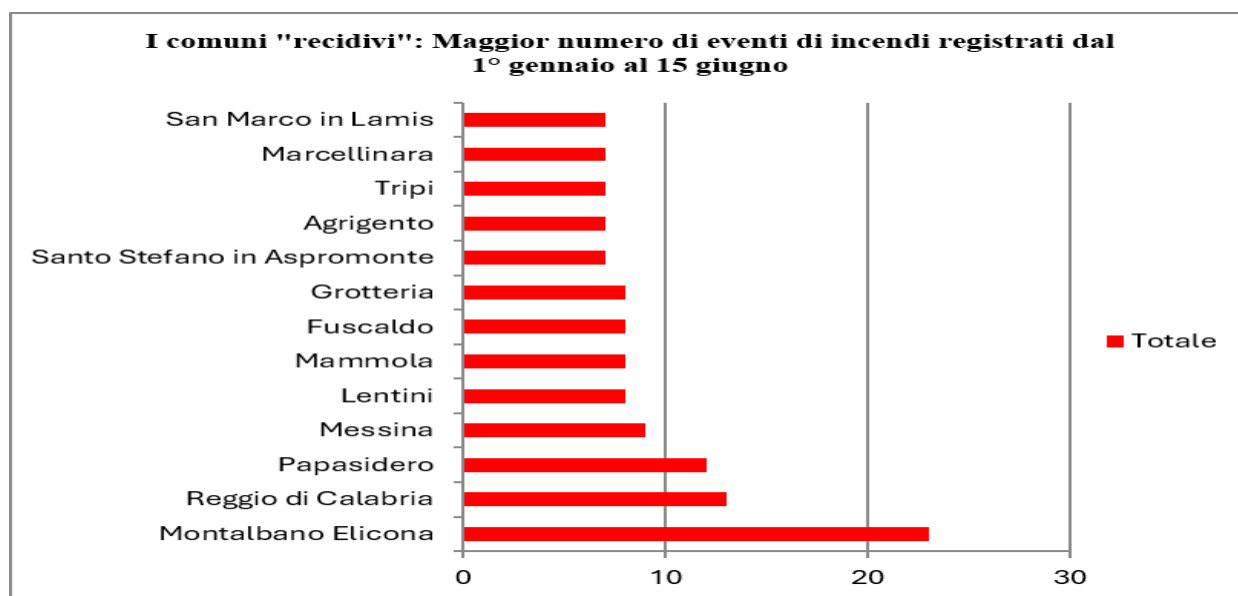
Dati EFFIS elaborati da Legambiente

Il calo riscontrato in Sicilia, dove la superficie colpita scende da 6.783 a 4.769 ettari, rappresenta l'unico vero motore del decremento nazionale, ma avviene a fronte di un aumento significativo dei singoli focolai nell'isola, passati da 130 a 175 eventi, a dimostrazione che la pressione sul territorio è persino aumentata. Al di fuori delle flessioni registrate in Puglia e in Sardegna, il resto della penisola evidenzia un quadro in netta espansione. Spiccano i dati della Campania, dove gli ettari distrutti sono più che triplicati toccando quota 715, e della Calabria, che continua a mostrare un trend in crescita sia nelle superfici che nel numero di incendi.

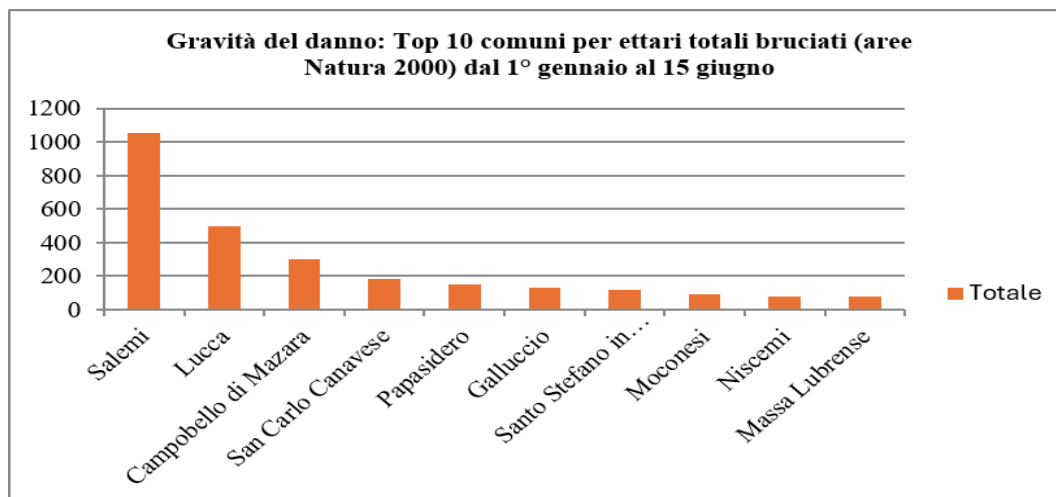
Ma l'allarme maggiore si sposta verso il Centro-Nord, dove si sta consumando una preoccupante estensione del fenomeno anche in aree storicamente meno esposte in questa prima parte

dell'anno: la Toscana balza da zero a 660 ettari bruciati, il Piemonte passa da 23 a 355 ettari, mentre la Liguria e la Lombardia vedono quasi quadruplicare o raddoppiare i propri danni forestali, accompagnate da un incremento dei sinistri in quasi tutte le regioni settentrionali ed emiliane. Questa propagazione precoce del fuoco, unita a un aumento complessivo nazionale dei focolai passati da 344 a 469 eventi prima ancora dell'inizio della fase estiva più critica, conferma che la fragilità si sta capillarizzando.

L'analisi della recidività comunale, formalizzata nella classifica dei dieci territori più colpiti d'Italia (la cosiddetta "Top 10"), costituisce l'indicatore a più alto valore politico e sociale dell'intera analisi. La persistenza e la concentrazione sistematica degli incendi negli stessi luoghi nel corso degli anni sradicano definitivamente il mito della casualità o della sola "sfortuna" climatica, dimostrando come il fenomeno segua precise e prevedibili linee di vulnerabilità territoriale e gestionale. Quando un comune compare in questa lista in modo reiterato per tre, quattro o cinque anni consecutivi, segnala l'*existence* di criticità strutturali radicate. Nella maggior parte dei casi, la recidività è la diretta conseguenza di dinamiche antropiche locali ben note: l'abbandono delle aree rurali con il conseguente accumulo di biomassa infiammabile, la fragilità delle zone di interfaccia urbano-forestale, i conflitti legati alla gestione del suolo e, soprattutto, l'uso improprio e illecito del fuoco per il rinnovamento dei pascoli o per la bruciatura delle stoppie e dei residui agricoli che sfuggono al controllo. Questo indicatore è cruciale perché sposta radicalmente il focus del problema, elevando il rischio da una dimensione puramente meteorologica a una dimensione territoriale, sociale e antropica. Riconoscere che in determinate aree il fuoco non rappresenta un evento isolato, ma un fenomeno ciclico e prevedibile che si alimenta delle debolezze della gestione locale, traccia anche la strada per il futuro: evidenzia l'assoluta necessità di implementare una prevenzione mirata e sartoriale, capace di disinnescare le cause sociali e culturali del territorio anziché limitarsi a inseguire l'emergenza dopo l'innescio.



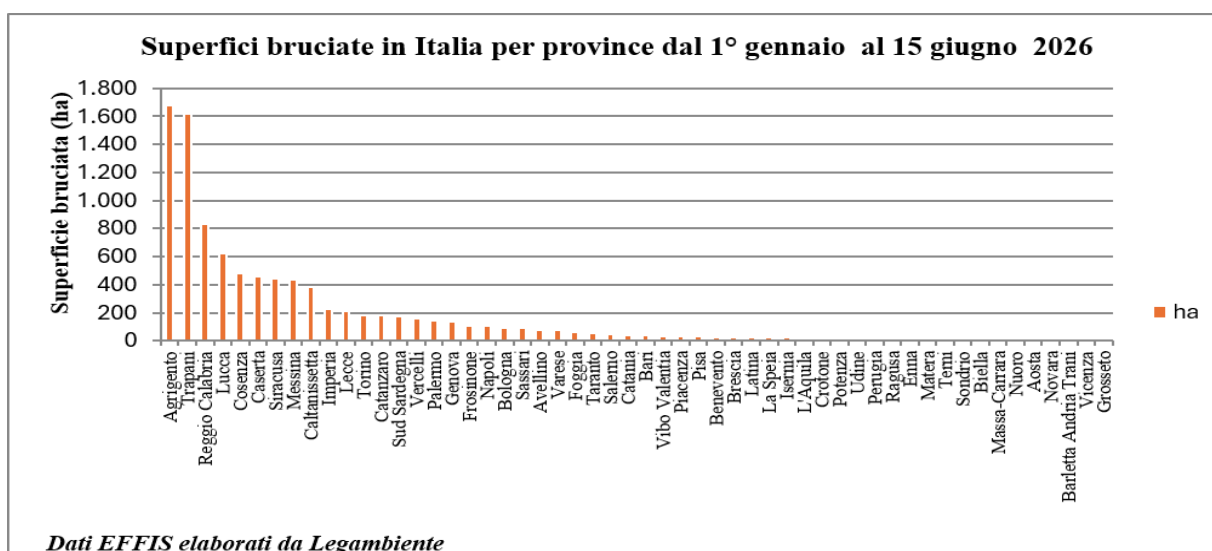
San Marco in Lamis (FG) – Puglia, Marcellinara (CZ) – Calabria, Tripi (ME) – Sicilia, Agrigento (AG) – Sicilia, Santo Stefano in Aspromonte (RC) – Calabria, Grotteria (RC) – Calabria, Fuscaldo (CS) – Calabria, Mammola (RC) – Calabria, Lentini (SR) – Sicilia, Messina (ME) – Sicilia, Papasidero (CS) – Calabria, Reggio di Calabria (RC) – Calabria, Montalbano Elicona (ME) – Sicilia



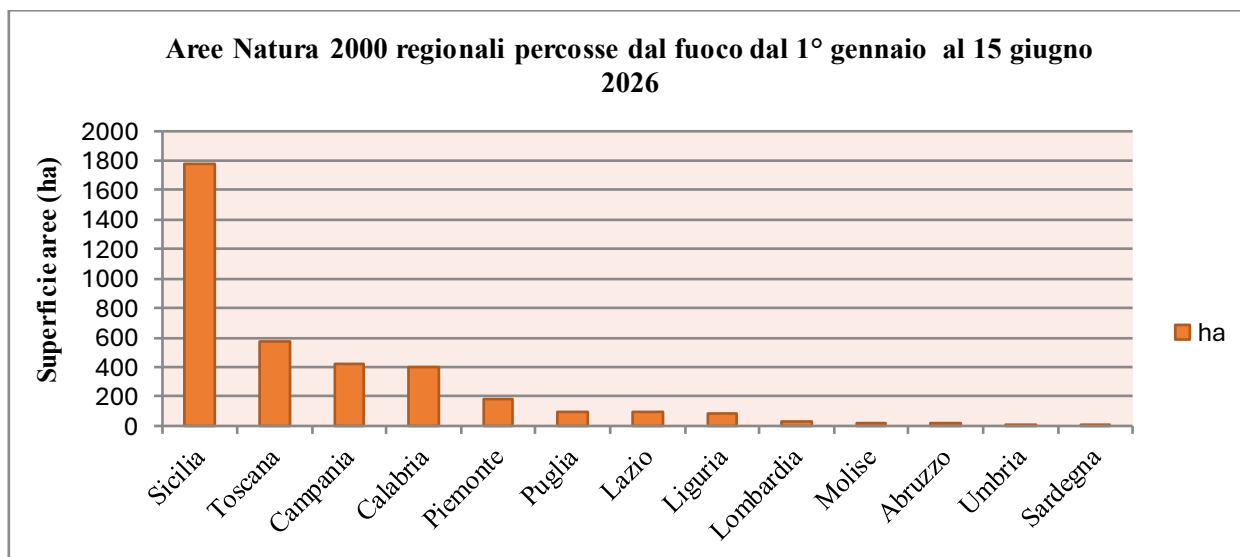
Salemi (TP) – Sicilia, **Lucca (LU)** – Toscana, **Campobello di Mazara (TP)** – Sicilia, **San Carlo Canavese (TO)** – Piemonte, **Papasidero (CS)** – Calabria, **Galluccio (CE)** – Campania, **Santo Stefano in Aspromonte (RC)** – Calabria, **Moconesi (GE)** – Liguria, **Niscemi (CL)** – Sicilia, **Massa Lubrense (NA)** – Campania

2.6 Focus territoriale e criticità sui siti protetti nel 2026

L'analisi provinciale dei primi mesi del 2026 conferma la forte concentrazione territoriale delle aree colpite. Agrigento si attesta come la provincia più colpita con 1.677 ettari, seguita da Trapani con 1.618 e da Reggio Calabria con 834. In questo contesto, il caso della provincia di Lucca merita un richiamo specifico: con ben 623 ettari andati in fumo a causa di gravi roghi nel mese di maggio, rappresenta il quarto valore assoluto nazionale e spiega quasi interamente l'impennata del dato regionale della Toscana. Subito dopo compaiono Cosenza (479 ettari), Caserta (456), Siracusa (445), Messina (438) e Caltanissetta (381). Al Nord, oltre al caso di Lucca, si segnalano le criticità riscontrate a Imperia (227 ettari), Torino (185) e Vercelli (158), territori non tradizionalmente associati ai grandi incendi nella prima metà dell'anno. Nel complesso, i dati suggeriscono un fenomeno sempre più frammentato sul piano degli inneschi ma ancora molto selettivo sulla distribuzione geografica. L'aumento complessivo degli eventi a fronte di una lieve riduzione delle superfici indica che il fuoco si presenta con maggiore frequenza attraverso episodi di minore estensione, senza tuttavia eliminare il rischio di incendi su grande scala, come dimostrano i picchi regionali in Toscana e Campania. Tali evidenze confermano un progressivo allungamento della stagione critica, attiva già entro la prima metà di giugno.



Il dato diventa ancora più significativo se incrociato con i territori di maggiore pregio ecologico. Anche nei primi mesi del 2026, i siti della Rete Natura 2000 hanno pagato un tributo altissimo: la Sicilia ha visto bruciare quasi la metà del totale nazionale di questo tipo di territori protetti, confermando una vulnerabilità che continua a flagellare il cuore verde dell'isola. Segue la Toscana, colpita duramente dai citati incendi storici in provincia di Lucca, e le costanti criticità registrate in Campania e Calabria, a testimonianza di una pressione ambientale che non concede tregua ai patrimoni naturali più preziosi e tutelati del Paese. Questa ricorrenza impone l'adozione di strumenti di prevenzione più rapidi, un monitoraggio più capillare e una capacità di risposta mirata che tratti la difesa antincendio come parte integrante delle politiche nazionali di restauro ecologico.



Anche le aree Natura 2000 vedono, nei primi mesi del 2026, la Sicilia bruciare per quasi la metà del totale nazionale di questo tipo di territori, confermando una vulnerabilità che continua a flagellare il cuore verde dell'isola. Segue la Toscana, colpita duramente dai gravi incendi di Lucca a maggio che proiettano la regione in cima a questa triste classifica, e le purtroppo "solite" Campania e Calabria, a testimonianza di una pressione criminale e ambientale che non concede tregua ai patrimoni naturali più preziosi e tutelati del nostro Paese.



Foto A. Nicoletti

2.7 un primo bilancio della stagione 2026: consolidamento dei dati satellitari EFFIS/Copernicus e correlazione con le anomalie dell'indice di pericolo FWI

Un primo bilancio della stagione incendi 2026, (periodo 1° gennaio - 15 giugno), va letto dentro una cornice ormai strutturale, nella quale il consolidamento progressivo dei dati satellitari EFFIS/Copernicus permette non solo di quantificare con maggiore accuratezza le superfici percorse dal fuoco, ma anche di mettere in relazione l'estensione dei roghi con l'andamento delle condizioni meteo-climatiche che ne favoriscono l'innesco e la propagazione. In questo senso, il dato osservato e il dato predittivo non sono più due piani separati: la mappatura delle aree bruciate e l'analisi delle anomalie del Fire Weather Index restituiscono insieme una fotografia sempre più chiara della vulnerabilità del territorio italiano^{2,3,4}.

Il sistema EFFIS, adottato a scala europea come riferimento armonizzato per il monitoraggio degli incendi, utilizza il Canadian Forest Fire Weather Index per valutare il livello di pericolo incendi in modo comparabile tra Paesi e regioni diverse. Il FWI è un indice meteorologico costruito per stimare quanto le condizioni di temperatura, vento e umidità rendano favorevole lo sviluppo di un incendio: più il suo valore cresce, più aumentano le probabilità che un innesco si trasformi in un evento rapido, intenso e difficile da contenere. In EFFIS questo indice è articolato in sei classi, da "low" a "very extreme", con la soglia di "very extreme" fissata oltre il valore 70, proprio per distinguere meglio le condizioni eccezionali che negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti nell'area mediterranea³.

Accanto al valore assoluto del FWI, EFFIS pubblica due indicatori particolarmente utili per leggere l'eccezionalità del fenomeno: il ranking, che misura la posizione percentilica del dato rispetto alla serie storica, e l'anomalia, calcolata come scostamento in deviazioni standard rispetto a circa 40 anni di valori medi. Questo significa che non ci si limita a dire che il pericolo è alto, ma si misura quanto esso sia anomalo rispetto al comportamento atteso del clima in quello specifico territorio e in quel preciso periodo dell'anno. È proprio questa lettura comparativa a rendere sempre più evidente come in molte aree italiane il rischio incendi stia perdendo la sua tradizionale stagionalità per assumere un profilo più lungo, anticipato e territorialmente diffuso⁵.

Le evidenze disponibili nel 2026 vanno in questa direzione. A metà giugno il Joint Research Centre della Commissione europea segnalava per l'area mediterranea occidentale condizioni estreme di pericolo, con anomalie FWI molto elevate in Francia, nella penisola iberica e in Italia, mentre il rischio risultava superiore alla norma stagionale in diverse porzioni del bacino mediterraneo. Si tratta di un passaggio cruciale, perché mostra come il territorio italiano entri sempre più spesso in finestre meteorologiche favorevoli agli incendi già prima del pieno dell'estate, confermando che la pressione sul sistema forestale e rurale non è più circoscritta a pochi episodi eccezionali ma tende a protrarsi nel tempo⁵. Il consolidamento dei dati di osservazione satellitare rafforza questa interpretazione. Secondo ISPRA, l'impiego dei dati Sentinel-2 MSI ha consentito a EFFIS di migliorare significativamente la capacità di riconoscimento delle aree bruciate, portando il tasso di riconoscimento annuale delle superfici percorse da incendio in Europa dall'80% al 95% e abbassando la dimensione minima rilevabile a circa 5 ettari. Questo salto di qualità rende oggi più robusta la lettura del fenomeno e più credibile il confronto tra distribuzione geografica delle superfici bruciate e mappe di pericolo climatico, riducendo il margine di sottostima che in passato poteva interessare gli eventi più piccoli o frammentati². La disponibilità di queste tecnologie permette di tracciare un quadro chiaro a livello macro-regionale. Gli allarmanti dati sui Paesi

²<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/Crisi-Emergenze-ambientali-e-Danno/centro-operativo-per-la-sorveglianza-ambientale/ecosistemi-ed-incendi-boschivi-in-italia/effis>

³ <https://climate.copernicus.eu/fire-weather-index>

⁴ <https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/about-effis/technical-background/fire-danger-forecast>

⁵https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/natural-and-man-made-hazards/forest-fires/current-wildfire-situation-europe_en

europei e limitrofi mappati dal sistema EFFIS confermano che il Sud dell'Europa rimane l'area più colpita dalla piaga degli incendi forestali, con dinamiche aggravate da fattori socio-politici e climatici locali. A seconda delle dimensioni del Paese, dell'esposizione alla crisi climatica e della limitata capacità di prevenzione e intervento, ne emerge un quadro preoccupante a livello internazionale.

Aree mappate in Europa e Paesi limitrofi nel 2025 da immagini satellitari EFFIS

Paese	HA	eventi
Ucraina	659,853	9,116
Spagna	401,266	1,359
Portogallo	284,012	999
Turchia	162,188	1,391
Romania	134,370	974
Italia	96,539	1,910
Albania	61,657	351
Regno Unito	54,050	1,223
Grecia	48,998	235
Francia	45,172	1,312
Bosnia & Herzegovina	39,709	299
Bulgaria	33,825	192
Nord Macedonia	32,619	196
Serbia	30,744	498
Siria	29,940	228
Montenegro	29,438	300
Algeria	22,030	847
Kosovo	18,467	283
Cipro	13,677	24
Germania	6,837	302
Tunisia	6,830	122
Irlanda	5,013	99
Croazia	3,823	69
Israele	3,539	45
Norvegia	3,360	128
Libano	3,151	261
Marocco	2,949	85
Palestina	1,767	6
Svezia	1,449	79
Finlandia	783	66
Ungheria	766	20
Belgio	729	17
Polonia	438	43
Austria	434	4
Danimarca	415	27
Slovacchia	362	1
Paesi Bassi	330	15
Libia	226	11
Slovenia	161	7

Giordania	130	5
Estonia	56	8
Lettonia	50	7
Cechia	19	9
Lituania	14	5
Moldova	9	1
Svizzera	1	1

Dati EFFIS elaborati da Joint Research Centre per UE

L'Ucraina, anche per la situazione bellica in cui si trova (che la espone a un rischio maggiore e a una minore capacità di intervento), è di gran lunga la più colpita in assoluto con oltre 659.000 ettari devastati. La Spagna e il Portogallo si confermano gli altri Paesi "maglia nera" continentali della Penisola Iberica. Turchia e Romania hanno superato i 100.000 ettari bruciati, mentre l'Italia segue immediatamente dopo in questa drammatica classifica con i suoi circa 96.500 ettari rilevati dai tracciamenti. Restringendo lo sguardo sul bacino strategico meridionale, la classifica dell'area mediterranea (comprendente anche il Mar Nero) rispecchia sostanzialmente i dati di quella generale, evidenziando una vulnerabilità climatica omogenea del macro-ecosistema.

Aree mappate nell'area mediterranea nel 2025 da immagini satellitari EFFIS

Paese	HA	eventi
Ucraina	659,853	9,116
Spagna	401,266	1,359
Portogallo	284,012	999
Turchia	162,188	1,391
Romania	134,370	974
Italia	96,539	1,910
Albania	61,657	351
Grecia	48,998	235
Francia	45,172	1,312
Bulgaria	33,825	192
Siria	29,940	228
Montenegro	29,438	300
Algeria	22,030	847
Cipro	13,677	24
Tunisia	6,830	122
Croazia	3,823	69
Israele	3,539	45
Libano	3,151	261
Marocco	2,949	85
Palestina	1,767	6
Ungheria	766	20
Libia	226	11
Slovenia	161	7
Moldova	9	1

Dati EFFIS elaborati da Joint Research Centre per UE

Il punto analitico decisivo è dunque questo: la stagione incendi non può più essere raccontata soltanto come una somma di eventi, ma come l'esito di una correlazione sempre più stretta tra territorio vulnerabile e condizioni atmosferiche eccezionalmente predisponenti. Dove le anomalie FWI aumentano e persistono, soprattutto se associate a siccità, vento e accumulo di biomassa non gestita, cresce in modo sensibile la probabilità che gli incendi diventino più numerosi, più rapidi e più distruttivi. La geografia del disastro, quindi, non coincide solo con la mappa dei luoghi che hanno già bruciato, ma anche con quella dei territori che mostrano in modo ricorrente valori anomali di pericolo e che per questo richiedono una strategia di prevenzione molto più intensa, continua e territorialmente mirata.

2.8 Dati sul catasto delle aree percorse dal fuoco

Il catasto delle aree percorse dal fuoco rappresenta uno degli strumenti più importanti, e insieme più sottovalutati, della politica di prevenzione degli incendi boschivi in Italia. Non si tratta infatti di un semplice adempimento amministrativo, ma del presidio giuridico e cartografico attraverso cui i Comuni devono censire i soprassuoli boscati e i pascoli percorsi dal fuoco, rendendo effettiva l'applicazione dei vincoli previsti dall'articolo 10 della legge quadro n. 353 del 2000.

Senza un catasto aggiornato, accessibile e correttamente perimetrato, il rischio è che l'incendio venga registrato come fatto ecologico ma non produca tutte le conseguenze amministrative necessarie per impedire cambi d'uso, trasformazioni improprie e aggiramento delle tutele^{6,7}.

La legge attribuisce ai Comuni un obbligo preciso: istituire il catasto, aggiornarlo annualmente e pubblicare gli elenchi delle particelle interessate, così da consentire osservazioni, approvazione definitiva e applicazione delle limitazioni previste dalla legge. L'obiettivo è chiaro: evitare che il fuoco, soprattutto quando di origine dolosa o colposa, si trasformi in un fattore di alterazione permanente dell'uso del suolo o in una scorciatoia per nuove pressioni edificatorie e trasformative. Proprio per rafforzare questo meccanismo, il decreto-legge n. 120 del 2021 ha introdotto misure di accelerazione dell'aggiornamento del catasto, stabilendo che i rilievi digitali delle aree percorse dal fuoco debbano essere resi disponibili entro il 1° aprile di ogni anno. Una volta pubblicati sui supporti istituzionali competenti, tali dati comportano l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 353/2000, almeno per i nuovi soprassuoli rilevati, fino al completamento degli adempimenti comunali. È un passaggio molto rilevante, perché prova a colmare uno dei vuoti storici del sistema italiano: il ritardo tra l'evento incendio, la sua perimetrazione ufficiale e l'effettiva operatività dei vincoli.

Sul piano sostanziale, il catasto serve a tradurre l'incendio in una geografia amministrativa del danno. Le aree censite non sono tutte uguali: la normativa distingue infatti tra boschi, pascoli e altre tipologie di soprassuolo, e i divieti previsti dalla legge si applicano in particolare ai boschi e ai pascoli percorsi dal fuoco. Questa distinzione è decisiva, perché consente di associare a ogni perimetrazione non solo un dato spaziale, ma anche un regime giuridico concreto, con effetti sui procedimenti urbanistici, sugli atti di compravendita e sulle possibilità di trasformazione del territorio. Il problema, però, resta quello dell'attuazione.

In molte realtà comunali il catasto incendi continua a essere aggiornato in modo discontinuo, con tempi lunghi, livelli diversi di pubblicità e una qualità cartografica non sempre omogenea. Il risultato è che uno strumento nato per prevenire il danno secondario degli incendi – quello amministrativo, urbanistico e speculativo – rischia di indebolirsi proprio nei passaggi operativi che

⁶<https://www.protezionecivilegenzano.it/comunicazioni/2026-06-16-ispra-incendi-2025-superficie-bruciata-prevenzione/>

⁷<https://www.comune.rimini.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/strumenti-urbanistici-general-e-varianti/catasto-comunale-delle-aree-percorse-dal-fuoco>

dovrebbero renderlo più efficace. Proprio per superare questa storica inefficienza e garantire il rispetto stringente della norma, si rende necessaria una modifica alla legge quadro n. 353/2000: occorre integrare l'articolo dedicato all'obbligo di redazione e aggiornamento del Catasto da parte dei comuni, introducendo sanzioni amministrative cospicue ed efficaci a carico delle amministrazioni comunali che risultino inadempienti.

Dove invece i dati sono pubblicati in formato digitale, consultabili anno per anno e collegati ai geoportali regionali, come avviene ad esempio nel sistema della Regione Sardegna, il catasto diventa un vero strumento di trasparenza, controllo diffuso e supporto alla pianificazione.

Per questa ragione il tema del catasto delle aree percorse dal fuoco non può essere relegato a una questione burocratica. La sua efficienza misura la capacità dello Stato e degli enti locali di trasformare il dato dell'incendio in vincolo, prevenzione e legalità territoriale. Dove il catasto funziona, il territorio bruciato entra immediatamente in un perimetro di tutela; dove non funziona, il rischio è che al danno ecologico si aggiunga un danno istituzionale, fatto di ritardi, opacità e occasioni mancate di prevenzione comune.



© Antonio Priston

3. LE CAUSE: OLTRE IL CLIMA, TRA ANTROPIZZAZIONE E ILLEGALITÀ

3.1 Il fattore umano e l'abbandono: dolo, colpa e l'effetto "bomba di combustibile" (continuità del carico vegetale e stress idrico delle foreste)

Ridurre il fenomeno degli incendi boschivi alla sola variabile climatica sarebbe un errore di analisi prima ancora che di politica pubblica. In Italia, come nel resto dell'Europa mediterranea, il fuoco continua infatti ad avere una matrice prevalentemente antropica: secondo ISPRA, le cause naturali rappresentano una quota minima degli incendi, stimata intorno all'1% nel nostro Paese, mentre in Europa circa il 96% degli eventi è ricondotto a cause umane, accidentali o dolose. Questo significa che la crisi climatica non accende da sola gli incendi, ma ne amplifica velocità, intensità e capacità distruttiva quando l'innesco umano trova territori già predisposti a bruciare⁸.

Dentro questa matrice antropica occorre distinguere almeno tre componenti.

La prima è il dolo, che continua a rappresentare una quota strutturale del fenomeno: secondo la piattaforma ISPRA sugli indicatori climatici, gli incendi di origine volontaria si attestano attorno alla metà degli eventi annui, con picchi del 60% in alcuni anni; nel 2024 il 54% degli incendi registrati è stato di origine volontaria.

La seconda è la colpa, cioè l'insieme di comportamenti negligenti o imprudenti – abbruciamenti non controllati, uso improprio del fuoco in ambito agricolo o pastorale, attività ricreative o lavorative svolte senza adeguate cautele – che continuano ad alimentare una parte significativa degli inneschi. La terza componente, spesso meno visibile ma decisiva, è il contesto territoriale che rende ogni scintilla potenzialmente più devastante rispetto al passato. È qui che entra in gioco l'effetto "bomba di combustibile". In vaste aree del Paese, soprattutto nelle zone interne, collinari e montane, l'abbandono delle attività agricole, pastorali e selvicolturali ha progressivamente aumentato la quantità di biomassa disponibile e soprattutto la sua continuità spaziale. Laddove un tempo esisteva un mosaico di coltivi, pascoli, boschi gestiti e spazi aperti capace di interrompere la propagazione del fuoco, oggi si osserva sempre più spesso una saldatura tra superfici boscate, arbusteti, incolti e margini urbanizzati. Questo processo riduce le discontinuità ecologiche e crea le condizioni per incendi più estesi, più rapidi e più difficili da contenere.

La letteratura scientifica sul Mediterraneo occidentale e sul contesto italiano è chiara nel segnalare che lo spopolamento rurale e l'abbandono del presidio agro-silvo-pastorale hanno favorito l'accumulo di combustibile e l'aumento della connettività del carico vegetale. In altre parole, non è aumentata solo la quantità di vegetazione disponibile a bruciare, ma anche la possibilità che il fuoco trovi percorsi continui lungo cui correre, saltando da un versante all'altro, da un incolto al bosco, dal bosco alle aree di interfaccia. In queste condizioni, anche un innesco inizialmente limitato può trasformarsi in poche ore in un incendio di scala molto più ampia^{9,10,11}.

A questa continuità del combustibile si somma lo stress idrico delle foreste, che rende la vegetazione più vulnerabile e infiammabile. ISPRA evidenzia che i cambiamenti climatici agiscono sugli incendi alterando le condizioni ecologiche delle foreste, attraverso aridità, disseccamento, accumulo di biomassa morta e modificazione dell'umidità della lettiera e dei suoli. Anche il rapporto ISPRA sugli incendi 2024 sottolinea che la combinazione di alte temperature e assenza prolungata di precipitazioni rende le coperture vegetali più suscettibili al fuoco, soprattutto quando gli incendi si sommano ad altri stress come siccità estrema, vento e fitopatogeni.

Il risultato è una foresta più fragile, con combustibili vivi sempre meno "vivi" e combustibili morti sempre più abbondanti.

⁸ <https://agris.fao.org/search/en/providers/124943/records/67123bfd7f591113e2a5606d>

⁹ https://handbook.climaax.eu/notebooks/workflows/FIRE/02_wildfire_FWI/FWI_Risk_Assessment.html

¹⁰ https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2016/17204-nwp-driven-fire-danger-forecasting-copernicus_0.pdf

¹¹ https://iris.unito.it/bitstream/2318/1799361/4/Ascoli_etal_ASR_2021.pdf

Per questo l'incendio contemporaneo nasce dall'interazione di tre fattori che si rafforzano a vicenda: **l'innescò umano, la disponibilità di combustibile e le condizioni meteo-climatiche favorevoli alla propagazione.**

Se il primo fattore richiama la responsabilità individuale e penale, gli altri due chiamano in causa direttamente le politiche territoriali: manutenzione del mosaico rurale, gestione forestale attiva, presidio delle aree interne, riduzione del materiale combustibile, pianificazione dell'interfaccia urbano-rurale. In assenza di questa strategia, il territorio resta esposto a un paradosso sempre più evidente: incendi che partono quasi sempre dall'uomo, ma che diventano catastrofici perché trovano paesaggi abbandonati, foreste stressate e continuità vegetali costruite nel tempo dall'inazione¹².

In questo quadro, il tema della legalità resta centrale. Parlare di dolo e colpa non significa soltanto individuare i responsabili dell'innescò, ma riconoscere che il fuoco prospera dove si sommano illegalità, scarsa sorveglianza, pratiche improprie del suolo e debolezza delle politiche di prevenzione. La vera "bomba di combustibile" italiana non è dunque solo biologica o climatica: è l'intreccio tra vulnerabilità ecologica e vulnerabilità istituzionale, tra territori sempre più secchi e paesaggi sempre meno governati.



© Antonio Priston

¹² <https://www.fao.org/4/ag041e/AG041E04.htm>

4. I DATI DEL RAPPORTO ECOMAFIE 2026 SULLE ILLEGALITÀ LEGATE AGLI INCENDI IN ITALIA

(A CURA DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ DI LEGAMBIENTE)

Mani criminali hanno trasformato in un vero inferno i territori colpiti dagli incendi, appiccati strategicamente nei boschi e nelle aree di vegetazione a ridosso di centri abitati e strutture turistiche. Il 2025 si è così chiuso con uno dei bilanci più devastanti di sempre in termini di danni subiti. La superficie percorsa dal fuoco è quasi raddoppiata, raggiungendo i 96.517 ettari complessivi persi, con un incremento del 47,65% rispetto al 2024. A causare questo disastro sono stati 1.895 incendi — cresciuti del 23% rispetto all'anno precedente — con una drammatica media di 5,2 roghi al giorno.

Le due regioni più colpite, Sicilia e Calabria, da sole registrano oltre il 70% dell'intera superficie boschiva nazionale andata in fumo. In Sicilia si sono persi ben 50.690 ettari rispetto ai 17.547 del 2024, mentre in Calabria l'area distrutta è passata dai 10.135 ettari dell'anno precedente a 16.971 ettari. Questo scempio è stato provocato da un totale di 1.257 incendi (erano 919 nel 2024), che rappresentano il 66,3% del dato nazionale del 2025; nello specifico, se ne sono contati 654 in Sicilia (contro i 443 del 2024) e 603 in Calabria (contro i 476 del 2024).

L'aumento delle superfici attraversate dai roghi si riflette anche nel numero di reati contestati dalle forze dell'ordine, in primis dai Carabinieri forestali e dai Corpi forestali regionali. Nel 2025 i reati perseguiti sono stati infatti 3.586, segnando un aumento del 10,7% rispetto ai 3.239 del 2024. Al contrario, le persone denunciate sono state 454 (l'1,1% in meno rispetto alle 459 del 2024), mantenendo una media di 1,2 soggetti al giorno, mentre il numero degli arrestati è rimasto stabile a 14, lo stesso dato già registrato nel 2023. Risultano in calo anche i sequestri, scesi a 85 rispetto ai 103 del 2024. Questo decremento avviene nonostante le attività di contrasto siano state nettamente potenziate: nel 2025 i controlli sono più che raddoppiati, balzando a 101.003 episodi rispetto ai 41.144 del 2024, con un incremento superiore al 59%. Parallelamente, sono cresciuti anche gli illeciti amministrativi accertati, che hanno raggiunto quota 3.824 rispetto ai 2.700 del 2024 (+29,4%), per un valore complessivo delle sanzioni pari a 2.276.434 euro, in aumento del 40,5% rispetto all'anno precedente.

Tabella 1 – Controlli e reati di incendi in Italia nel 2025

	Carabinieri	Cfr/Cfp*	Totale	Variazioni sul 2024
Controlli*	78.899	22.104	101.003	+ 59,0 %
Reati	2.902	684	3.586	+ 10,7 %
Persone denunciate	386	68	454	- 1,1%
Persone arrestate	8	6	14	0 %
Sequestri penali	55	30	85	-17,5%
Illeciti amministrativi	3.622	202	3.824	+ 37,4 %
Sanzioni amministrative	3.622	209	3.831	+ 41,4%
Valore economico sanzioni in euro	2.231.675	44.759	2.276.434	+ 40,5 %

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. Sono esclusi i controlli dei Corpi forestali regionali di Sicilia e dei Corpi forestali provinciali di Trento e Bolzano.

Occorre evidenziare come anche nel 2025 si confermino differenze territoriali estremamente significative. Il confronto tra i dati regionali descrive scenari opposti: in Emilia-Romagna e nelle Marche, per ogni singolo incendio registrato nel 2025 corrisponde la denuncia di 18 e 16 persone rispettivamente. Al contrario, in regioni come Lazio, Campania e Puglia si conta appena una denuncia ogni 5 incendi registrati. Il divario diventa ancora più profondo in Calabria, con una sola

persona denunciata ogni 32 incendi, e tocca il culmine in Sicilia, dove si registra addirittura una sola denuncia ogni 110 roghi.

Questo enorme divario nell'efficacia e nell'efficienza del sistema di prevenzione e contrasto dimostra come, di fronte a un reato dalla gravità assoluta, in regioni come la Calabria e la Sicilia sia tuttora eccezionalmente difficile individuare i responsabili. A conferma di questa criticità spiccano i dati sui provvedimenti più severi: a fronte dei 603 incendi divampati in Calabria nel 2025 si è registrato un solo arresto, mentre in Sicilia, nonostante 654 incendi, gli arresti sono stati zero. Tornando ai dati delle forze dell'ordine sui reati accertati, la Puglia scalza la Calabria al comando della classifica nazionale delle regioni più colpite, registrando 611 illeciti contestati rispetto ai 404 del 2024. Segue al secondo posto la Calabria con 498 reati (erano 455 nel 2024), poi la Sicilia con 376 (rispetto ai 351 del 2024) e la Campania con 370 reati (in leggera flessione rispetto ai 391 del precedente anno).

Le 14 misure cautelari complessive eseguite nel 2025 si sono concentrate quasi interamente in Sardegna e Campania, rispettivamente con 6 e 5 persone arrestate. Nei restanti territori si conta soltanto un arresto in Lombardia, uno nel Lazio e uno in Calabria, mentre non risulta alcuna misura restrittiva in tutte le altre regioni e province autonome colpite da roghi.

Nel complesso, ben il 51,7% dei reati nazionali (in crescita rispetto al 49,4% del 2024) si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa — Sicilia, Puglia, Calabria e Campania — territori in cui si focalizza anche la quasi totalità della devastazione ambientale, con l'85,1% (rispetto al 71,4% del 2024) dell'intera superficie boscata e non boscata andata a fuoco a livello nazionale.

Tabella 2- Incendi nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa nel 2025

	Campania	Puglia	Calabria	Sicilia	Totale
Reati	370	611	498	376	1.855
% su totale nazionale	-	-	-	-	51,7 %
Numero incendi boschivi	194	119	603	654	1.570
% su totale nazionale	-	-	-	-	82,8 %
Superficie boscata (ha - ettaro)	6.198	8.036	16.971	50.690	81.895
% Superficie boscata (ha - ettaro)	-	-	-	-	85,1 %
Persone denunciate	46	29	19	6	100
Persone arrestate	5	0	1	0	6
Sequestri	5	3	6	0	14
Illeciti amministrativi	233	1.441	307	117	2.098
% su totale nazionale	-	-	-	-	54,9 %
Sanzioni amministrative	233	1.441	307	117	2.098

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e su dati EFFIS (European Forest Fire Information System) (2025).

Come confermano chiaramente i numeri, sono sempre le regioni del Sud a pagare il prezzo più alto delle azioni scellerate degli incendiari. Sicilia e Calabria si posizionano, ancora una volta, come le aree del Paese più esposte: incrociando il numero dei roghi con quello degli ettari di territorio percorsi dal fuoco, emerge uno spaccato desolante.

Scorrendo le cronache, inoltre, non si può non notare una netta discrasia tra i dati reali e le notizie riportate dalla stampa. È come se nelle zone storicamente più colpite si fosse fatta strada una diffusa e assuefatta consapevolezza, tale per cui, ogni estate, si attende quasi con rassegnazione l'arrivo di una nuova ondata di fuoco. In parole povere, l'accumularsi di troppi incendi non fa più notizia, e perdere ettari di bosco per mano di un criminale non scandalizza quasi più nessuno.

L'attenzione mediatica si risveglia solo in casi eccezionali: se i roghi provocano perdite umane o se,

come accaduto ad esempio in alcune località della Sardegna, si registrano ripercussioni rilevanti per l'economia turistica. Per fortuna, il 2025 non ha registrato vittime né tra i residenti né tra i soccorritori. L'intera stagione è stata comunque costellata da fiamme e da incessanti interventi di spegnimento che hanno visto tutte le forze in campo — Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e associazioni locali — impegnate strenuamente per limitare i danni nei boschi e per mettere in sicurezza vite, case e aziende. Il picco della crisi si è toccato il 25 luglio, quando il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile ha ricevuto ben 29 richieste di intervento aereo: 9 dalla Sicilia, 6 dalla Calabria, 5 dalla Puglia, 3 dalla Campania, 2 dalla Basilicata e una rispettivamente da Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna. La mano criminale degli incendiari, d'altronde, è notoriamente esperta.

Chi "gioca" con il fuoco sa perfettamente quando agire: conosce le condizioni meteo ottimali, sa attendere le temperature più elevate e il vento favorevole. Sfrutta, insomma, il contesto migliore affinché la propria azione sia rapida e garantisca il massimo potenziale distruttivo. In questo scenario, Legambiente ha ricordato come sia ormai indispensabile un lavoro strutturato di prevenzione e repressione capace di fronteggiare e debellare un fenomeno così devastante. Questo obiettivo si può raggiungere applicando pene severe ed esemplari agli incendiari, contrastando i comportamenti pericolosi alla base di numerosi roghi nelle aree rurali e disincentivando ogni forma di utilizzo delle aree bruciate, ma anche dimostrando concretamente alla popolazione come ogni incendio rappresenti un danno gravissimo per l'intera comunità.

Tabella 3 - Classifica regionale degli incendi boschivi e di vegetazione dolosi colposi e generici nel 2025

Regione	Controlli	Reati	% sul totale infrazioni	Denunce	Arresti	Sequestri	Illeciti Amm.	Sanzioni Amm.
Puglia	12.157	611	17%	29	0	3	1.441	1.441
Calabria	10.909	498	13,9%	19	1	6	307	307
Sicilia	3	376	10,5%	6	0	0	117	117
Campania	10.223	370	10,3%	46	5	5	233	233
Basilicata	4.491	349	9,7%	34	0	3	96	96
Sardegna	21.409	260	7,3%	53	6	29	38	45
Lazio	8.673	234	7,1%	31	1	5	356	356
Toscana	7.853	215	6,0%	61	0	4	363	363
Liguria	2.565	109	3,0%	50	0	3	205	205
Piemonte	3.252	98	2,7%	21	0	1	171	171
Lombardia	1.642	83	2,3%	16	1	10	93	93
Abruzzo	4.688	72	2,0%	13	0	4	12	12
Umbria	1.632	60	1,7%	22	0	1	34	34
Emilia-Romagna	3.748	54	1,5%	18	0	6	77	77
Marche	3.079	52	1,5%	16	0	0	44	44
Molise	2.707	49	1,4%	8	0	0	83	83
Friuli-Venezia Giulia	983	34	0,9%	2	0	1	12	12
Veneto	1.138	26	0,7%	2	0	2	87	87
Trentino-Alto Adige	0	11	0,3%	4	0	0	24	24
Valle d'Aosta	211	5	0,1%	3	0	0	11	11
Totale	101.003	3.586	100%	454	14	85	3.824	3.831

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. Sono esclusi i controlli dei Corpi forestali regionali di Sicilia e dei Corpi forestali provinciali di Trento e Bolzano.

Come confermano chiaramente i numeri, sono sempre le regioni del Sud a pagare il prezzo più alto delle azioni scellerate degli incendiari. Sicilia e Calabria si posizionano, ancora una volta, come le

aree del Paese più esposte: incrociando il numero dei roghi con quello degli ettari di territorio percorsi dal fuoco, emerge uno spaccato desolante.

Scorrendo le cronache, inoltre, non si può non notare una netta discrasia tra i dati reali e le notizie riportate dalla stampa. È come se nelle zone storicamente più colpite si fosse fatta strada una diffusa e assuefatta consapevolezza, tale per cui, ogni estate, si attende quasi con rassegnazione l'arrivo di una nuova ondata di fuoco. In parole povere, l'accumularsi di troppi incendi non fa più notizia, e perdere ettari di bosco per mano di un criminale non scandalizza quasi più nessuno. L'attenzione mediatica si risveglia solo in casi eccezionali: se i roghi provocano perdite umane o se, come accaduto ad esempio in alcune località della Sardegna, si registrano ripercussioni rilevanti per l'economia turistica. Per fortuna, il 2025 non ha registrato vittime né tra i residenti né tra i soccorritori. L'intera stagione è stata comunque costellata da fiamme e da incessanti interventi di spegnimento che hanno visto tutte le forze in campo — Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e associazioni locali — impegnate strenuamente per limitare i danni nei boschi e per mettere in sicurezza vite, case e aziende. Il picco della crisi si è toccato il 25 luglio, quando il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile ha ricevuto ben 29 richieste di intervento aereo: 9 dalla Sicilia, 6 dalla Calabria, 5 dalla Puglia, 3 dalla Campania, 2 dalla Basilicata e una rispettivamente da Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna. La mano criminale degli incendiari, d'altronde, è notoriamente esperta. Chi "gioca" con il fuoco sa perfettamente quando agire: conosce le condizioni meteo ottimali, sa attendere le temperature più elevate e il vento favorevole. Sfrutta, insomma, il contesto migliore affinché la propria azione sia rapida e garantisca il massimo potenziale distruttivo. In questo scenario, Legambiente ha ricordato come sia ormai indispensabile un lavoro strutturato di prevenzione e repressione capace di fronteggiare e debellare un fenomeno così devastante. Questo obiettivo si può raggiungere applicando pene severe ed esemplari agli incendiari, contrastando i comportamenti pericolosi alla base di numerosi roghi nelle aree rurali e disincentivando ogni forma di utilizzo delle aree bruciate, ma anche dimostrando concretamente alla popolazione come ogni incendio rappresenti un danno gravissimo per l'intera comunità.



© Antonio Priston

5. BUONE PRATICHE

Il Centro di Addestramento sull'antincendio boschivo (AIB) della Regione Toscana, nato nel 1991 nel comune di Chiusdino (SI), e riconosciuto in tutta Europa come un'eccellenza, ha festeggiato il proprio duemillesimo corso di formazione registrando un totale di quasi 32.000 partecipazioni complessive. Attraverso il Centro, la Regione Toscana ha riconosciuto il valore strategico della formazione continua e dell'addestramento pratico, ritenendoli strumenti indispensabili per mantenere degli alti standard operativi in un settore che, per sua natura, è caratterizzato da una forte stagionalità e da periodi di attività operativa discontinua. La centralizzazione della formazione ha inoltre consentito di garantire uniformità di preparazione, metodologie condivise e un costante aggiornamento tecnico. La nuova sede del Centro, oggi presso La Pineta di Tocchi in provincia di Siena, è stata inaugurata nel 2007 per proseguire e rafforzare gli stessi obiettivi originari ma con strutture moderne, tecnologie avanzate e spazi dedicati sia alla formazione teorica sia alle esercitazioni pratiche. Negli anni il Centro è diventato non solo un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la formazione nel settore degli incendi boschivi, ma anche un luogo privilegiato per il confronto tecnico e lo scambio di esperienze sul tema. Negli anni l'offerta formativa del Centro è cresciuta moltissimo: ad oggi sono state sviluppate ben 46 diverse tipologie di corsi che hanno affermato un approccio più ampio alla gestione integrata del rischio incendi boschivi. La formazione viene continuamente aggiornata per rispondere alle nuove esigenze operative e per mantenere elevate le competenze delle diverse figure che operano nel sistema regionale AIB, e non riguarda soltanto chi interviene sul fuoco, ma abbraccia tutte le fasi della gestione del rischio: dalla previsione alla prevenzione, dalla preparazione alla gestione dell'emergenza. Accanto alla formazione tradizionale per gli operatori AIB, si sono aggiunti percorsi dedicati al fuoco prescritto come strumento di prevenzione, alla meteorologia applicata agli incendi, all'utilizzo dei droni, alla pianificazione degli interventi sul territorio e alle attività di analisi e supporto alle decisioni. Parallelamente, si sono evolute anche figure sempre più specializzate, che richiedono competenze non solo tecniche, ma anche legate ai fattori umani, alla psicologia dell'emergenza, alla comunicazione e alla sociologia applicata.

La campagna Hot-spot del CUFAA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri) per il 2026 prevede un articolato dispositivo di prevenzione, controllo del territorio e contrasto agli incendi, finalizzato alla tutela del patrimonio forestale nazionale, della biodiversità e delle aree protette. Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2026 il dispositivo sarà particolarmente rafforzato nelle sei aree nazionali individuate come Hot-spot ad elevata suscettività agli incendi boschivi: Cilento, Gargano, Pollino, Aieta, Itri-Fondi, Litorale Romano e Sarno. Complessivamente, il piano prevede l'impiego giornaliero di oltre ventiquattro operatori specializzati esclusivamente dedicati alle attività di vigilanza negli Hot-spot, supportati da contingenti di rinforzo provenienti da dieci Comandi Regione Carabinieri Forestale e da personale dotato di specifiche competenze investigative e tecniche. In queste regioni maggiormente interessate dal fenomeno incendiario saranno impiegati Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente denominati droni, destinati alle attività di monitoraggio, prevenzione e repressione. L'utilizzo di tali strumenti consentirà di ampliare le capacità di osservazione, incrementare la rapidità di acquisizione delle informazioni e migliorare l'efficacia complessiva dell'azione di controllo. La strategia del CUFAA si fonda inoltre sul principio della sicurezza partecipata. In tale prospettiva saranno ulteriormente rafforzate le sinergie con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il Sistema nazionale e regionale di Protezione Civile, con gli Enti gestori delle aree protette e con il mondo del volontariato organizzato, al fine di sviluppare una risposta integrata e coordinata alla minaccia rappresentata dagli incendi boschivi.

Per il contrasto degli incendi boschivi nel 2026 la UE prevede il dispiegamento di un numero record di vigili del fuoco, aerei ed esperti di emergenza nell'ambito del meccanismo di protezione civile. 777 vigili del fuoco provenienti da 14 paesi europei saranno strategicamente pre-posizionati in aree ad alto rischio a Cipro, Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Si tratta del livello di partecipazione più elevato dal lancio del programma di preposizionamento nel 2022.

Parallelamente, 22 aerei antincendio e 5 elicotteri della flotta dell'UE sono pronti a sostenere i paesi sotto pressione. Poiché le stagioni degli incendi diventano più lunghe, più precoci e più distruttive, la Commissione si sta assicurando che ulteriori vigili del fuoco, aeromobili e competenze siano pronti a sostenere i servizi nazionali quando e dove il rischio è più elevato. Questa risposta è sostenuta da un coordinamento e da un sostegno 24 ore su 24.

Per tutta la stagione degli incendi boschivi, gli esperti del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitoreranno i rischi e sosterranno gli schieramenti utilizzando analisi meteorologiche e scientifiche. Il Centro rafforzerà il suo monitoraggio con ulteriori esperti in materia di incendi boschivi provenienti dagli Stati membri e dai paesi partecipanti, insieme a specialisti provenienti dai partenariati della Commissione con le istituzioni scientifiche. Il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi fornirà previsioni continue del rischio di incendi boschivi, mentre i servizi satellitari dell'UE come Copernicus forniranno mappe di emergenza e analisi geospaziali a sostegno del processo decisionale sul campo.

Nel 2026 l'UE lancerà inoltre una nuova stazione antincendio regionale europea a Cipro per rafforzare la preparazione e le capacità di risposta agli incendi in tutta Europa e nella regione del Mediterraneo meridionale. La stazione antincendio regionale di Cipro ospiterà il pre posizionamento di sei aeromobili e ospiterà anche corsi di formazione ed esercitazioni per gli operatori della protezione civile con l'obiettivo di sostenere lo scambio di conoscenze e migliori pratiche. Attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, i paesi colpiti da incendi boschivi possono richiedere assistenza operativa quando le capacità nazionali sono sopraffatte. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze garantisce operazioni ininterrotte coordinando le offerte di assistenza e sostenendo lo spiegamento di personale, attrezzature e capacità specializzate fornite dai paesi partecipanti. Un elemento chiave del quadro europeo di risposta alle catastrofi è il pool europeo di protezione civile, che riunisce le risorse di risposta preimpegnate messe a disposizione dai paesi partecipanti per un rapido dispiegamento. Questi includono aerei antincendio, equipaggi di terra, squadre mediche di emergenza, capacità di rifugio ed esperti specializzati formati per operare in ambienti difficili. A integrazione di tali risorse, l'UE ha istituito rescEU, una riserva strategica di mezzi di emergenza destinata a fornire un sostegno supplementare durante le crisi su vasta scala. Comprende aerei ed elicotteri antincendio, capacità di evacuazione medica, ospedali da campo e scorte strategiche di forniture essenziali. Le risorse di rescEU sono finanziate dall'UE e possono essere impiegate quando le capacità nazionali e congiunte sono insufficienti.

L'UE sta inoltre rafforzando il suo approccio alla gestione integrata del rischio di incendi boschivi. Presentata nel marzo 2026, la comunicazione riconosce che gli incendi boschivi devono essere affrontati attraverso la prevenzione e la preparazione alla risposta e alla ripresa. Ciò comprende il sostegno ai paesaggi attraverso una gestione sostenibile del territorio e il ripristino degli ecosistemi, il miglioramento delle valutazioni del rischio di incendi boschivi e dei sistemi di allarme rapido, il rafforzamento della preparazione della comunità e una maggiore cooperazione.

L'approccio mira a ridurre i rischi di incendi boschivi, aumentando allo stesso tempo la resilienza a lungo termine dell'Europa a stagioni di incendi sempre più frequenti e intensi.

Il progetto FIRE-RES per la gestione degli incendi boschivi per sistemi territoriali più resilienti al clima è un progetto interdisciplinare che sta progettando e collaudando soluzioni per rafforzare la resilienza dell'UE contro gli incendi boschivi estremi attraverso una preparazione, un monitoraggio e una risposta migliori. Il progetto, finanziato dall'UE, è pioniere di un approccio integrato per affrontare gli incendi boschivi estremi: concentra l'attenzione su paesaggi resilienti multifunzionali basati sulla scienza, incentivi economici per il loro mantenimento, governance multi-attore e soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la preparazione, il rilevamento e la risposta. Le tradizionali strategie contro gli incendi boschivi in Europa si sono concentrate principalmente sul rilevamento precoce e sulla loro soppressione. Ma questo non basta più, considerando il rapido aumento di eventi estremi di questo tipo. FIRE-RES promuove un cambiamento verso la resilienza del paesaggio e la gestione integrata degli incendi boschivi, che considera questi eventi come parte di un sistema socio-ecologico più ampio piuttosto che come un'emergenza isolata. Pertanto, applicare tale approccio significa consolidare la prevenzione e la preparazione, il rilevamento e la risposta, nonché il ripristino e l'adattamento post-incendio in un unico quadro di riferimento coordinato. Questo metodo coinvolge non solo i vigili del fuoco, ma anche gli agricoltori, gli addetti alla silvicoltura, i pianificatori territoriali e le comunità locali, che diventano attori chiave nella creazione di paesaggi più resilienti. Il progetto ha istituito 11 laboratori viventi in tutta l'UE e in Cile per collaudare le soluzioni proposte in ambienti reali e valutare le prestazioni dei diversi approcci in diversi scenari di incendi boschivi. Tra le 34 azioni innovative attuate vi è una dimostrazione di strategie di prevenzione basate sul paesaggio, ad esempio la combinazione di pascolo, silvicoltura e pratiche agricole per ridurre il materiale combustibile vegetale e creare interruzioni naturali delle fiamme. Queste soluzioni non solo riducono il rischio di incendi, ma possono anche contribuire al sostentamento delle comunità rurali, collegando la prevenzione degli incendi boschivi all'uso produttivo del territorio. FIRE-RES sta inoltre sperimentando nuovi meccanismi di governance e di incentivazione, come il collegamento della gestione del territorio resiliente agli incendi alle catene di valore locali.

Monitoraggio geospaziale e prevenzione incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Nell'ambito della Campagna Antincendio Boschivo 2026, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha sviluppato internamente un sistema di mappe digitali basato sulla tecnologia open source QGIS, pensato per ottimizzare la gestione proattiva del territorio. L'applicazione raccoglie in un unico archivio georeferenziato i confini del parco, i vincoli ambientali, i dati sul rischio di frane e alluvioni, la rete dei sentieri e la copertura boschiva, integrando la cartografia dell'Istituto Geografico Militare, i dati di OpenStreetMap e il monitoraggio da immagini satellitari. Utilizzabile tramite smartphone e tablet dal Reparto Carabinieri Parco e dai Reparti Carabinieri Forestali in pattugliamento, il sistema garantisce la piena operatività offline nelle aree montuose prive di segnale. Gli operatori possono così localizzare la propria posizione esatta, inserire segnalazioni direttamente sul campo e aggiornare il database in tempo reale non appena la connessione si riattiva. La tecnologia è in fase di sperimentazione e verrà presto estesa ai Vigili del Fuoco dei presidi di Ercolano e Terzigno per standardizzare i flussi informativi. Come sottolineato dalla presidenza dell'Ente Parco, questo progetto valorizza le competenze tecniche interne e dimostra come la tutela del patrimonio naturale e la tempestività degli interventi dipendano dall'innovazione, dalla condivisione dei dati e dalla sinergia tra le amministrazioni coinvolte.

6. LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

Nonostante il quadro degli incendi boschivi non sia più un'emergenza di carattere eccezionale – e considerati i danni estesi e spesso irrecuperabili, anche per le prossime generazioni, prodotti in molte aree naturali dal susseguirsi dei roghi accesi nelle stesse zone anno dopo anno – dobbiamo constatare come le contromisure delle istituzioni siano ancora interamente orientate al tentativo di contenimento del danno, anziché alla ricerca di soluzioni strutturali. La drammatica routine che si è innescata negli anni, prodotta dall'azione scellerata degli incendiari, dalle mutate condizioni climatiche che rendono il territorio ancor più vulnerabile e da una necessità di intervento che richiede sempre maggiori forze ed economie – e che, come detto, si esprime principalmente nelle azioni di spegnimento –, dimostra come sia necessario un deciso cambiamento nell'approccio che, per dirla con uno slogan, punti a “prevenire piuttosto che curare”.

Ancora oggi le Regioni, a cominciare da quelle più colpite, convocano tavoli tecnici, stilano piani per affrontare la stagione successiva e stanziavano fondi per potenziare le azioni di intervento post-incendio. Le stesse strutture della Protezione Civile, fortemente impegnate in questo lavoro, vengono coinvolte nelle azioni di avvistamento, segnalazione e spegnimento, ma non nella fondamentale campagna di prevenzione.

Ribadiamo ancora una volta come sia evidente, ancor più a seguito dei cambiamenti climatici, che l'investimento umano ed economico nell'enforcement dell'azione investigativa e la corretta gestione del territorio siano i punti chiave su cui deve concentrarsi un piano di interventi concreti, finalizzato a prevenire e depotenziare gli effetti dell'azione degli incendiari. Serve una nuova pianificazione, una strategia su larga scala che coinvolga attivamente le comunità locali nelle fondamentali attività di presidio e messa in sicurezza dei territori – nella consapevolezza che si tratta di un danno per l'intera collettività – e che si fondi sulla piena integrazione sia tra gli strumenti sia tra gli attori in campo.

La prevenzione rappresenta l'unica vera difesa efficace contro gli incendi boschivi, ma deve partire dalla cura del bosco e contrastare l'abbandono colturale e gestionale delle campagne. Attualmente l'Italia sconta un grave deficit di pianificazione: appena il 21% della superficie boscata è sottoposto a pianificazione forestale, persiste una forte frammentazione tra i diversi livelli di programmazione ed è scarsa l'integrazione dei piani AIB con quelli di adattamento climatico e, in generale, con le pianificazioni urbanistiche per ridurre i rischi specifici nelle zone di interfaccia urbano-rurale.

Accanto agli interventi strutturali, è fondamentale investire nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica, sfruttando i dati e l'intelligenza artificiale per elaborare modelli di rischio avanzati. Una visione a medio e lungo termine permette di superare la gestione settoriale dell'emergenza, promuovendo la cooperazione tra diverse discipline per individuare misure mirate, in grado di rafforzare la resilienza degli ecosistemi e delle comunità. Sul fronte normativo, pur essendoci margini di miglioramento, la legge 353/2000 resta uno strumento utile, malgrado la diffusa inapplicazione della norma sul catasto delle aree percorse dal fuoco e la mancanza di dati e informazioni trasparenti: i dati arrivano, puntuali e precisi, dal sistema europeo EFFIS/Copernicus, ma il nostro Paese non è in grado di garantire lo stesso livello di trasparenza. Accanto al perseguimento dei reati legati alle ecomafie e ai crimini ambientali, è necessario riorganizzare l'intero sistema di presidio, che va dalla programmazione alla lotta attiva fino all'intervento post-incendio. Legambiente rilancia le proposte per contrastare efficacemente questo fenomeno criminale e promuovere la cultura della prevenzione all'interno di una strategia più efficace.

1. Migliorare il coordinamento istituzionale e operativo

Migliorare il coordinamento tra le istituzioni competenti per la gestione forestale e le forze di intervento nella gestione degli incendi, ponendone a capo la Protezione Civile nazionale.

2. Integrare le strategie di adattamento con la pianificazione forestale e antincendio boschivo

Per contrastare efficacemente gli incendi boschivi occorre una pianificazione AIB multilivello e integrata con le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e con misure di silvicoltura preventiva per migliorare la gestione del territorio (come, ad esempio, i Piani Specifici di Prevenzione - PSP). Si rileva, attualmente, una mancata integrazione tra la pianificazione dell'emergenza e le attività di lotta attiva con la pianificazione territoriale in ambito agro-silvo-pastorale e di conservazione dell'ambiente.

3. Garantire la gestione sostenibile delle zone rurali e finanziare la prevenzione

Utilizzare le risorse della Politica agricola comune (PAC) a favore di misure per la riduzione degli incendi boschivi nelle zone rurali, incentivando il recupero delle terre abbandonate per ridurre il pericolo di roghi dovuto all'accumulo di biomassa e favorendo la nascita di nuove attività agro-silvo-pastorali. È necessario finanziare interventi di riduzione del rischio potenziale (es. il fuoco prescritto), la manutenzione delle aree rurali e di interfaccia, e migliorare il coinvolgimento degli allevatori. In questo contesto, per scoraggiare le vecchie pratiche agricole di abbruciamento del fogliame nei periodi a rischio, occorre prevedere alternative concrete per le aziende e i singoli agricoltori che devono evacuare grandi quantità di scarti vegetali, introducendo incentivi per l'acquisto di biotrituratori o cippatrici e sostegni per il riutilizzo degli sfalci come biocompost.

4. Adottare il pascolo prescritto per la prevenzione degli incendi

Il pascolamento con specie domestiche è riconosciuto come una tecnica efficace per prevenire il propagarsi degli incendi, poiché aumenta l'efficacia di trattamenti di prevenzione come il decespugliamento, contribuendo a mantenere basso il volume dei cespugli.

5. Coinvolgere i cittadini e le comunità locali

I cittadini devono essere parte attiva nella lotta contro gli incendi boschivi, a partire dal coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile nella lotta attiva (*Fire smart community*), ma anche per favorire l'informazione, la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio (*Fire smart territory*). I proprietari dei fondi devono essere responsabilizzati nella gestione della vegetazione nei loro terreni, adottando i principi dell'autoprotezione. I cittadini devono inoltre essere preparati a riconoscere il pericolo e a rispondere con comportamenti adeguati nelle situazioni di emergenza, trovando riparo in luoghi predisposti mediante interventi forestali preventivi.

6. Garantire dati statistici aggiornati e l'adozione del catasto delle aree percorse dal fuoco

Risulta ancora carente l'applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000). Con le modifiche apportate dalla legge 155/2021 è stato definito più chiaramente il ruolo dei Carabinieri Forestali e delle Regioni nel supportare i Comuni nell'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco. Rimane tuttavia da migliorare il sistema nazionale di raccolta, analisi e condivisione dei dati attraverso investimenti tecnologici e semplificazioni normative. È necessario dotarsi di un sistema nazionale trasparente e di facile consultazione, equivalente all'Europeo EFFIS/Copernicus, che fornisca informazioni utili sulle aree percorse dal fuoco (es. i comuni maggiormente e ripetutamente interessati), sui costi dei danni e sulle spese affrontate per lo spegnimento e la prevenzione.

7. Favorire il ripristino ecologico e funzionale delle aree percorse dal fuoco

Non sempre e non ovunque è necessario rimboschire artificialmente dopo un incendio, poiché la vegetazione il più delle volte si rigenera autonomamente; occorre invece investire le risorse del

post-incendio in modo strategico e in aree prioritarie. Per superare l'approccio dell'emergenza è necessario definire in fase di pianificazione territoriale, prima ancora che si verifichino gli incendi, le aree prioritarie di intervento e le soluzioni tecniche più adeguate (es. come limitare gli attacchi parassitari o come avviare dinamiche di ricostituzione verso paesaggi meno infiammabili).

8. Integrare la pianificazione urbanistica con la prevenzione degli incendi boschivi

I piani urbanistici dettano le linee per l'espansione dei centri abitati ma spesso non considerano il rischio legato all'aumento delle aree verdi e dei parchi urbani, con la conseguente crescita del rischio di incendi nelle zone di interfaccia urbano-rurale. Per questa ragione è auspicabile che la pianificazione urbanistica sia guidata dai Piani forestali di indirizzo territoriale (che identificano le aree esposte al pericolo) e preveda la prevenzione dei rischi derivanti da una rete stradale priva di manutenzione, sia per evitare la propagazione degli incendi sia per garantire la sicurezza logistica dei mezzi di soccorso in caso di roghi di elevata intensità.

9. Potenziare i presidi dello Stato e le forze d'intervento a terra

Il contrasto degli eventi estremi e la lotta attiva necessitano di maggiori risorse umane e di una più ampia disponibilità di mezzi aerei: occorre investire nel potenziamento della flotta aerea pubblica, rafforzare le competenze della specialità dedicata interna al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ampliare le competenze dei Carabinieri Forestali nelle Regioni a statuto speciale.

Poiché gli incendi si spengono principalmente a terra, è altrettanto indispensabile potenziare strutturalmente le squadre di intervento regionali, delle Comunità Montane e incentivare i Nuclei comunali di Protezione Civile specializzati in ambito AIB. Inoltre, occorre garantire un'adeguata formazione dei DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) regionali: l'abilitazione formale non basta, serve una profonda conoscenza morfologica, logistica e climatica dei territori in cui si interviene, motivo per cui si propone di dislocarli prevalentemente nelle zone d'origine o di affiancare i profili neo-abilitati a DOS esperti.

10. Contrastare la riduzione e aumentare l'efficacia di spesa dei finanziamenti regionali

Bisogna invertire il trend di costante diminuzione delle risorse destinate agli enti delegati. In territori complessi come la Regione Campania, l'Assessorato all'Agricoltura ha progressivamente ridotto i fondi per il funzionamento delle Comunità Montane, le cui maestranze svolgono funzioni insostituibili di manutenzione idraulico-forestale, governo del bosco, vigilanza e primo intervento AIB. Meno risorse significano meno uomini in campo, un drastico calo della prevenzione e una minore capacità di mettere in sicurezza le aree percorse dal fuoco, che restano così esposte a successivi fenomeni di dissesto idrogeologico.

11. Ridurre i blocchi burocratici nella programmazione regionale

È necessario snellire i flussi amministrativi per evitare ritardi che compromettono i lavori preventivi nel bosco. Gli uffici regionali deputati alle Valutazioni Ambientali interpretano spesso in modo rigido i regolamenti per il rilascio della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), pretendendo complessi studi di incidenza da sottoporre poi a Valutazione di Impatto (VI) anche per le normali e ordinarie pratiche di manutenzione selvicolturale. Questo blocco burocratico genera ritardi cronici, impedendo di eseguire gli interventi selvicolturali preventivi nei corretti periodi autunno-invernali.

12. Estendere le pene previste per il reato di incendio boschivo a qualunque tipologia di incendio di vegetazione

È indispensabile inasprire le pene previste dall'articolo 423-bis del Codice penale estendendole a qualunque incendio di vegetazione (non solo a boschi e pascoli), in particolare per quelli che

coinvolgono le aree di maggiore importanza per la biodiversità (siti Natura 2000, parchi, riserve e aree sottoposte a vincolo paesaggistico). Allo stesso modo va aggravata la fattispecie colposa per consentire l'arresto in flagranza, oggi non obbligatorio.

13. Rafforzare le sanzioni amministrative e tutelare le aree protette

Occorre estendere ed equiparare le sanzioni amministrative più gravi a tutti gli incendi che interessano il patrimonio vegetale, naturale o agrario all'interno delle aree di maggiore importanza per la biodiversità (siti Natura 2000, aree naturali protette, aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e nelle loro fasce esterne di protezione, considerato che una parte significativa degli incendi viene appiccata nelle zone immediatamente adiacenti a quelle vincolate. Parallelamente, si rende necessario estendere il divieto di pascolo e il divieto di caccia per dieci anni su tutte le aree con vegetazione percorse dal fuoco, superando l'attuale limitazione che applica tali divieti esclusivamente alle superfici boscate.

14. Aggiornare le linee guida per i Piani AIB delle aree protette nazionali

Per garantire un'efficace tutela del territorio, è necessario rivedere le attuali linee guida nazionali del MASE: le raccomandazioni e le prescrizioni vigenti non sono adattabili alla specifica geografia dei diversi parchi nazionali e, in qualche caso, contrastano con le pianificazioni regionali. Considerate le differenti condizioni morfologiche e l'accentuata aridità che ha colpito i Parchi del Sud nell'ultimo decennio, si suggerisce la possibilità che tali linee guida vengano stabilite unicamente nell'ambito della pianificazione regionale. Infine, per verificare il rispetto delle leggi nazionali e regionali, diventa fondamentale garantire la massima trasparenza nei controlli: tutti i dati relativi all'aggiornamento dei catasti, ai regolamenti comunali di polizia rurale, alla geolocalizzazione di ogni singolo incendio di vegetazione (anche di poche migliaia di metri quadrati), fino alle violazioni accertate e alle sanzioni irrogate, devono essere aggiornati quotidianamente e resi facilmente consultabili sui siti web istituzionali di ogni singola Amministrazione comunale, regionale e nazionale.



Foto di G.M. Amato



LEGAMBIENTE

Da oltre 40 anni attivi per l'ambiente.

Era il 1980 quando abbiamo iniziato a muovere i primi passi in difesa dell'ambiente.

Da allora siamo diventati l'**associazione ambientalista più diffusa in Italia**, quella che lotta contro l'inquinamento e le ecomafie, nei tribunali e sul territorio, così come nelle città, insieme alle persone che rappresentano il nostro cuore pulsante.

Lo facciamo grazie ai Circoli, ai volontari, ai soci che, anche attraverso una semplice iscrizione, hanno scelto di attivarsi per rendere migliore il pianeta che abitiamo.

Abbiamo bisogno di coraggio e consapevolezza perché, se lo facciamo insieme, possiamo cambiare in meglio il futuro delle giovani generazioni.

Attiva il cambiamento su www.legambiente.it

